

CDLXXXVIII SEDUTA

(Pomeridiana)

VENERDI 31 MARZO 1967

Presidenza del Vice Presidente GIUMMARRA
 indi
 del Presidente LANZA
 indi
 del Vice Presidente COLAJANNI

INDICE

Commissione di inchiesta (Relazione delle indagini sulle accuse rivolte nella seduta del 1º febbraio 1967, all'onorevole Francesco Pizzo, Assessore regionale alle finanze):

PRESIDENTE 943, 948
FALCI, relatore 943

Disegni di legge:

(Annuncio di presentazione e comunicazione di invio alla Commissione legislativa) 942

(Richiesta di procedura d'urgenza):

PRESIDENTE 943
LA LOGGIA 943

« Provvedimenti per perequare gli oneri sociali nei Compartimenti marittimi siciliani » (651);

« Modifiche alla legge 2 maggio 1963, numero 28, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino » (671);

« Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese agricole » (460):

(Votazione segreta) 948
(Chiusura della votazione) 950
(Risultato della votazione) 950

« Norme in materia di elettorato amministrativo » (703) (Discussione):

PRESIDENTE 948, 949, 950
MURATORE, relatore 948, 949
CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali 949

« Istituzione di una cattedra di terapia medica sistematica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania » (113);

Pag.	
	« Istituzione di una cattedra convenzionata con l'Università di Messina per l'insegnamento della storia moderna » (578);
	« Istituzione del Centro regionale di rianimazione » (700):
	(Votazione segreta) 951 (Risultato della votazione) 951
	« Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea il 9 marzo 1967, riguardante l'istituto dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia » (706);
	« Provvedimenti per la sistemazione finanziaria dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente siciliano di elettricità » (697);
	« Concessione di un assegno vitalizio alle famiglie dei dirigenti sindacali e politici caduti nella lotta per il lavoro, la libertà e il progresso della Sicilia » (523):
	(Votazione segreta) 951 (Risultato della votazione) 952
	« Integrazione della legge 29 luglio 1966, numero 21, per la costruzione di alloggi per sinistri della città di Agrigento » (643);
	« Istituzione di scuole rurali » (181);
	« Norme in materia di elettorato amministrativo » (703):
	(Votazione segreta) 952 (Risultato della votazione) 953
	« Norme per agevolare i viaggi degli elettori siciliani emigrati per ragioni di lavoro » (670) (Seguito della discussione):
	PRESIDENTE 953, 954, 956, 957 CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali 954, 957 TUCCARI, relatore 954, 955 SCATURRO 955, 957 NICASTRO 955 MUCCIOLI 955 CONIGLIO, Presidente della Regione 956

V LEGISLATURA

CDLXXXVIII SEDUTA

31 MARZO 1967

« Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana » (126, 184, 286, 440, 444, 445) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	958, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 980 981, 982, 983
CARBONE	959, 974
RUBINO	959, 971
SALICANO	959
BUFFA	960
TUCCARI	960, 964, 974
D'ANGELO	962
GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni ed ai trasporti	962, 968
LOMBARDO	963
LA LOGGIA	963, 964, 973
CANGIALOSI	968, 970, 973, 974, 976, 977
(Votazione segreta di emendamento)	960
(Risultato della votazione)	960

Ritiro di richiesta di procedura d'urgenza:

PRESIDENTE	983
LA LOGGIA	983
Interrogazioni:	
(Annunzio)	942

Regolamento interno:

(Annunzio di proposta di modifica e di invio alla Commissione per il regolamento)	942
---	-----

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	953, 958, 979
FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste	953
LA PORTA	958, 977
D'ACQUISTO	978
CANGIALOSI	978
GENOVESE	978
LA TERZA	979
TRENTA	979

La seduta è aperta alle ore 17,20.

DI MARTINO, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge e comunicazione d'invio alla Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge: « Ricondizionamento dei ruoli del personale dell'Autoparco regionale » (710), presentato dall'onorevole La Loggia, D'Acquisto, Rubino e Muccioli, in data 30 marzo 1967; alla Commissione legislativa: « Affari interni ed ordinamento amministrativo » in data odierna.

Annunzio di proposta di modifica del Regolamento interno e di invio alla Commissione per il Regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che da parte degli onorevoli La Loggia, Lombardo, Bombonati, D'Acquisto, Trenta, Barone, Di Martino, Cangialosi, Celi, Canzoneri, Sanfilippo, Avola, Giumentara, Falci, Muccioli, Ojeni, Zappalà, Rubino, Pavone e D'Angelo è stata presentata una proposta di modifica dell'articolo 122 del Regolamento interno (Documento numero 12). Tale proposta è stata inviata alla Commissione per il Regolamento.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI MARTINO, segretario ff.:

« All'Assessore ai lavori pubblici per conoscere se e quali mutamenti abbia subito l'originario tracciato dell'autostrada da Palermo-Catania relativamente al tratto che interessa il territorio della Provincia di Enna. Se si, quali siano state le ragioni che hanno determinato tali variazioni ». (1062) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

BUTTAFUOCO.

« Al Presidente della Regione per sapere se non intenda dichiarare con urgenza di notevole interesse pubblico — essendo già stato dato l'assenso dal Ministero della marina mercantile — la zona della provincia di Catania compresa tra Capo Mulini e Alcantara ed inclusa tra le bellezze naturali dalla competente Commissione provinciale istituita in segno alla Sovrintendenza ai monumenti della Sicilia orientale.

Ciò al fine di evitare che qualche infelice espressione contenuta nella motivazione della decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana numero 545 del 1966 apparentemente in contrasto con le circolari della Presidenza della Regione possa indurre qualcuno dei Comuni ai quali appartiene il territorio in questione a non trasmettere i progetti di nuove costruzioni alla Sovrintendenza di Catania.

La zona in questione era stata già inclusa nell'elenco delle bellezze naturali dal Ministero della pubblica istruzione con decreto del 1958, ma tale atto è stato annullato per vizio di competenza». (1063) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

Bosco.

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testè anunziate sono state inviate al Governo.

Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di disegno di legge.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, chiedo la procedura d'urgenza con relazione orale per l'esame del disegno di legge numero 710, testè anunziato, recante norme per il « Riordinamento dei ruoli del personale dell'Autoparco regionale » affinchè esso possa essere approvato prima della fine della legislatura.

E' stata inoltre poc'anzi annunziata una proposta di modifica del Regolamento interno, presentata da me e da tanti altri colleghi. Con essa si intende stabilire che la votazione sul bilancio della Regione avvenga per appello nominale.

Io penso che questa fine legislatura rappresenti l'occasione più propizia per tale modifica. In questo momento non vi sono bilanci da approvare né grossi problemi politici da risolvere. Se vogliamo passare dalle enunciazioni astratte di una volontà di modificare metodi, costumi e sistemi nell'Assemblea regionale, alla realizzazione concreta, abbiamo il dovere di approvare ora questa modifica, lasciandola come un segno della nostra volontà di ricostituire su basi nuove la vita interna dell'Assemblea e della Regione, all'Assemblea legislativa che il popolo siciliano andrà ad eleggere l'undici giugno del corrente anno.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, la sua richiesta di procedura di urgenza con relazione orale per l'esame del disegno di legge numero 710 sarà posto all'ordine del giorno della prossima seduta; quanto alla proposta

di modifica dell'articolo 122 del Regolamento interno dell'Assemblea, le do assicurazione che mi farò portavoce delle esigenze da lei testè prospettate presso il Presidente della Assemblea, onorevole Lanza, che è anche il Presidente della Commissione per il Regolamento.

Relazione della Commissione di inchiesta nominata per indagare sulle accuse rivolte, nella seduta del 1° febbraio 1967, all'onorevole Francesco Pizzo, Assessore regionale alle finanze.

PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno: Relazione della Commissione di inchiesta nominata per indagare sulle accuse rivolte, nella seduta del 1° febbraio 1967, all'onorevole Francesco Pizzo, Assessore regionale alle finanze.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Falci, per rendere la relazione.

FALCI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione d'inchiesta nominata per indagare e giudicare sul fondamento delle accuse, rivolte, nel corso della seduta numero 458 del 1° febbraio 1967, allo onorevole Francesco Pizzo, Assessore regionale alle finanze, con la presente relazione, approvata a maggioranza, ha portato a termine i suoi lavori affidando a me, quale segretario della Commissione stessa, il compito di leggerla a questa Assemblea.

Come è noto e come si legge nel resoconto stenografico della menzionata seduta dell'Assemblea, l'onorevole Cangialosi, illustrando l'ordine del giorno numero 110 dallo stesso presentato unitamente agli onorevoli Occhipinti, D'Angelo e Avola, fece rilievi e manifestò perplessità in ordine ai decreti emanati dall'Assessore regionale al demanio per la espropriazione ed il riattamento dell'immobile Villa Amodeo nel comune di Marsala.

In particolare, l'onorevole Cangialosi riferì alcune voci, circolate nell'opinione pubblica trapanese, in ordine alla esorbita del prezzo di esproprio dell'immobile e manifestò il proprio stupore perché l'iniziativa veniva presa nel momento in cui erano note le difficoltà per il reperimento di mezzi finanziari da destinare all'attività amministrativa della Regione e per portare avanti l'approvazione del bilancio regionale, che proprio allora veniva discusso dall'Assemblea e, particolarmente, perché la

iniziativa stessa veniva presa nella provincia di Trapani a favore della quale non era stato possibile finanziare un progetto di legge regionale riguardante aiuti per i danni prodotti dalla recente alluvione abbattutasi in quella provincia. Lamentò, inoltre, l'onorevole Cangialosi, che non si conosceva la destinazione dell'immobile e le procedure seguite, specie per quanto riguardava le valutazioni effettuate. Sulla base di tali considerazioni, l'onorevole Cangialosi chiese al Presidente della Regione che venissero bloccati i decreti in questione.

L'Assessore Pizzo rinvenne nelle considerazioni esposte dall'onorevole Cangialosi elementi di sospetto e di calunnia nei suoi confronti e chiese pertanto che venisse nominata una Commissione di inchiesta che indagasse sul proprio operato ed accertasse la validità della iniziativa; dichiarò inoltre che avrebbe ritirato l'atto amministrativo relativo all'acquisto.

L'Assessore Pizzo precisò, in quella occasione, che l'immobile doveva essere espropriato per essere destinato a museo storico e ad enoteca mediterranea, in accoglimento di una richiesta fatta in tal senso dal comune di Marsala. Aggiunse che la richiesta del comune di Marsala era stata inviata al Genio Civile di Trapani il quale, valutato l'immobile, ne aveva dichiarato la idoneità all'uso cui doveva essere destinato; dichiarò, infine, di avere chiesto ed ottenuto il parere favorevole degli Assessorati della pubblica istruzione e dell'industria e commercio e di avere emesso, successivamente, il decreto di impegno riservandosi di portare avanti la procedura di esproprio.

La Commissione d'inchiesta voluta dall'Assessore Pizzo fu nominata con decreto del Presidente dell'Assemblea in data 5 febbraio 1967; di essa furono chiamati a far parte i seguenti deputati: onorevole Camillo Bosco per il Gruppo parlamentare del Partito socialista di unità proletaria; onorevole Giovanni Buffa per il Gruppo parlamentare del Partito liberale italiano; onorevole Vincenzo Giummarrà per il Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana; onorevole Aurelio Mazza per il Gruppo parlamentare misto; onorevole Gaetano La Terza per il Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano; onorevole Filippo Lentini per il Gruppo parlamentare del partito socialista unitario; onorevole Gu-

glielmo Nicastro per il Gruppo parlamentare del Partito comunista italiano.

Con decreti del Presidente dell'Assemblea del 23 e 24 febbraio 1967, gli onorevoli Ernesto Pivetti e Michele Falci vennero nominati componenti della Commissione, in sostituzione rispettivamente degli onorevoli Mazza e Giummarrà dimissionari.

La Commissione, insediatasi in data 24 febbraio 1967, elesse all'unanimità gli onorevoli Nicastro e Michele Falci rispettivamente Presidente e Segretario. La Commissione deliberò subito di acquisire, tramite la Presidenza dell'Assemblea, tutta la documentazione relativa alla istruttoria della pratica.

Da un esame dei documenti tempestivamente pervenuti, risultò che l'esigenza di destinare il complesso immobiliare Villa Amodeo di Marsala era stata rappresentata dal Sindaco di Marsala all'Assessore regionale alle finanze, onorevole Francesco Pizzo, con nota del 15 ottobre 1966 e che il detto Assessore aveva provveduto ad emettere il decreto di esproprio del predetto immobile in data 20 dicembre 1966 per l'importo di lire 157 milioni 500 mila e il decreto di finanziamento delle opere di sistemazione del medesimo in data 30 dicembre 1966 per l'importo di lire 43 milioni.

La Commissione deliberò quindi di avere chiarimenti sulla procedura seguita per i seguenti motivi: primo, perché l'incarico di accettare l'idoneità dell'immobile ai fini richiesti, le opere necessarie per il suo adattamento e la spesa relativa, venne affidato all'ufficio del Genio Civile e non all'Ufficio tecnico erariale di Trapani; secondo, perché il decreto di esproprio venne emesso senza attendere il parere del Comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato dei lavori pubblici il quale anzi aveva restituito la perizia del Genio Civile per avere maggiori delucidazioni sulle fonti di finanziamento e sulla destinazione dell'immobile prima di procedere all'esame della perizia sopra citata; terzo, perché il decreto di esproprio venne emesso per l'importo indicato nella perizia redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani in lire 157 milioni 500 mila, mentre l'Ispettorato tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici, nella relazione con cui accompagnava la predetta perizia per il Comitato tecnico amministrativo dello stesso Assessorato, pur ritenendo congrua la stima in rapporto agli elementi rappresentati nella

perizia, aveva suggerito una riduzione di detto importo, tenuto conto delle opere di sistemazione di carattere strutturale dell'immobile (perizia di lire 43 milioni), indipendentemente dalle opere di trasformazione necessarie per la destinazione a museo degli ambienti dello immobile stesso; quarto, perchè la perizia di stima dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani appariva eseguita con criteri molto sintetici e non analitici per quanto riguardava la cubatura delle opere, il costo del metro-cubo vuoto per pieno relativamente alla valutazione del fabbricato e con criterio pure sintetico per quanto concerneva la valutazione dell'intero terreno circostante la villa come area edificabile, compreso quello in atto destinato a verde.

La Commissione ha chiesto il chiarimento sulla perizia del Genio Civile anche in relazione al parere contenuto nella citata relazione dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici il quale suggeriva, tra l'altro, di effettuare il concordato con la ditta da espropriare sulla base di un importo globale e non con un conteggio analitico di cubatura; quinto, perchè il decreto di esproprio venne emesso senza attendere i pareri richiesti solo il giorno prima agli Assessorati della pubblica istruzione e dell'industria e commercio e che pervennero all'Assessorato finanze solo successivamente anche se in senso favorevole; sesto, perchè la procedura seguita e non tutta portata a termine, appariva insolitamente rapida.

Per i chiarimenti relativi ai sei punti sopra precisati, la Commissione deliberò di sentire l'Assessore regionale alle finanze, onorevole Francesco Pizzo.

Questi fu ascoltato nella seduta del 15 marzo 1967 e fece le seguenti dichiarazioni: sul primo punto disse di avere disposto che gli accertamenti relativi alla idoneità e alla stima dell'immobile fossero affidati all'Ufficio del Genio Civile e non all'Ufficio tecnico erariale di Trapani sia perchè l'Ufficio del Genio Civile era l'organo tecnico con competenza specifica a valutare un fabbricato e quello più adatto ad esprimere un giudizio di idoneità dell'immobile, sia perchè l'Ufficio tecnico erariale di Trapani « nei confronti del Demanio della Regione si è mostrato sempre carente » per le valutazioni di immobili in precedenza affidate; in proposito ricordò il caso relativo alla richiesta di valutazione degli immobili

dell'Enopolio di Pantelleria, valutazione che l'Ufficio tecnico erariale di Trapani non aveva ancora compiuto nonostante che fosse stato varie volte sollecitato anche tramite l'Intendenza di finanza di Trapani.

In ordine al secondo punto l'onorevole Pizzo dichiarò di non essere in grado di fornire notizie precise non avendo avuto la possibilità di seguire direttamente la pratica, perchè rimasto assente per lungo tempo dall'Assessorato per ragioni di salute.

Invitò quindi la Commissione a sentire il Direttore dell'Assessorato demanio al quale aveva affidato l'espletamento della pratica. Affermò comunque di ritenere che il parere del Comitato tecnico amministrativo fosse necessario al momento dell'esecuzione del decreto di esproprio e non preliminarmente alla sua emanazione. Osservò inoltre, in ordine al terzo punto, che il decreto di esproprio aveva valore solo per l'Amministrazione del demanio, nel senso che impegnava quest'ultima ad accantonare la somma per la espropriazione dell'immobile e che con il detto decreto non era affatto iniziata la fase di trattativa con il proprietario, nella quale, appunto, avrebbe potuto essere offerta una somma anche inferiore rispetto a quella impegnata.

In ordine alla stima dell'immobile, di cui al quarto punto, dichiarò che il Direttore dell'Assessorato cui egli è preposto aveva avuto assicurazioni dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani circa l'adozione di criteri restrittivi nella redazione della perizia. Aggiunse che egli stesso riteneva rispondenti ai prezzi praticati sul mercato locale quelli indicati dal predetto Ufficio del Genio Civile per la stima del terreno, mentre non poteva dare alcun giudizio sui prezzi indicati per la stima del fabbricato perchè, fra l'altro, non conosceva l'immobile.

In ordine al quesito sul terreno destinato a verde e valutato come area edificabile, l'Assessore Pizzo dichiarò che non si trattava di un parco da mantenere come zona verde ma da utilizzare anche per la sistemazione degli stands dell'Ente fiera dei vini mediterranei.

In ordine al quinto punto, cioè ai pareri chiesti agli Assessorati della pubblica istruzione e dell'industria e commercio, l'Assessore Pizzo fece presente che i suddetti pareri erano stati chiesti dopo e non prima (come risulta, invece, dalla documentazione) della emanazione del decreto, ed erano stati chiesti

perchè il Direttore dell'Assessorato cui egli è preposto gli aveva manifestato il dubbio che la dichiarazione di pubblica utilità non rientrasse nella competenza del demanio regionale in quanto l'immobile non avrebbe avuto una funzione demaniale, essendo destinato, invece, a finalità che interessavano l'industria e la cultura. Dichiariò, inoltre, di non conoscere se gli stessi pareri avessero carattere vincolante o meno.

Il Direttore dell'Assessorato delle finanze, dottor Francesco Tesè, venne ascoltato nella seduta del 16 marzo 1967 per espressa richiesta dell'Assessore Pizzo. Egli affermò che il detto Assessore ebbe a raccomandargli di rivolgersi, per la perizia dell'immobile, ad un ufficio dello Stato e preferibilmente all'Ufficio del Genio Civile e non all'Ufficio tecnico erariale di Trapani in quanto quest'ultimo non aveva dato seguito ad analoghe richieste dell'Amministrazione regionale delle finanze. In proposito diede lettura di due lettere riguardanti due casi per i quali l'Ufficio tecnico erariale di Trapani non aveva effettuato le valutazioni richieste. Osservò, quindi, che, a suo giudizio, la procedura seguita era perfettamente regolare perchè, trattandosi per il caso in questione soltanto di espropriazione e non anche di esecuzione di opere, la perizia chiesta ad un ufficio dello Stato e non ad un privato professionista, com'era anche possibile, doveva essere sottoposta all'organo tecnico competente dell'Amministrazione regionale che, secondo la legge regionale 29 dicembre 1962, numero 28, è, per gli affari del demanio, l'Ispettorato tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici e non il Comitato tecnico dell'Assessorato medesimo. Il parere di quest'ultimo organo tecnico — precisò il dottor Tesè — è necessario nel caso di procedura amministrativa dell'Assessorato dei lavori pubblici nel cui bilancio le spese per l'espropriazione sono imputate nello stesso capitolo in cui gravano le spese per l'esecuzione di opere, mentre per quanto concerne l'Amministrazione del demanio le spese per l'espropriazione e quelle per l'esecuzione di opere sono imputabili a due distinti capitoli del bilancio regionale. Ciò perchè è possibile — ha aggiunto il dottor Tesè — che l'Amministrazione del demanio si limiti alla sola espropriazione e provveda ad autorizzare il finanziamento delle opere ritenute necessarie in un secondo tempo, se e quando lo ritiene opportuno. Il

parere del Comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato dei lavori pubblici è obbligatorio e necessario solo in sede di esecuzione contemporanea della espropriazione e delle opere. Nel caso dell'immobile di Marsala, i due decreti emanati dall'Assessore alle finanze riguardano provvedimenti diversi, afferenti a capitoli diversi: il primo concerne la dichiarazione di pubblica utilità e l'autorizzazione ad espropriare l'immobile; il secondo riguarda l'approvazione ed il finanziamento del progetto di massima e non di esecuzione delle opere di riattamento del medesimo. Con entrambi i decreti l'Amministrazione regionale ha assunto verso se stessa l'impegno di accantonare le somme previste per le sudette causali, rendendo indisponibile una somma che poteva essere utilizzata ad altri fini. La fase relativa alla registrazione del decreto con cui si impegna la somma per l'espropriazione è una fase preliminare che deve precedere e non seguire la procedura per l'esecuzione della espropriazione stessa. Questa, invece, si inizia mediante la trattativa con la ditta proprietaria. La somma impegnata per l'espropriazione non dà quindi diritto al privato proprietario di ritenerla come base della trattativa perchè la perizia di stima e lo stesso decreto assessoriale sono atti riservati all'ufficio che non vengono portati a conoscenza della parte. La legge obbliga a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione i mandati e non i decreti d'impegno delle somme destinate alla espropriazione. In sede di trattativa è perciò possibile offrire alla parte una somma inferiore o anche uguale a quella impegnata, salvo che il privato non si opponga ed in tal caso una spesa maggiore può essere decretata su parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Il dottor Tesè ha quindi affermato che il parere del Comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato dei lavori pubblici venne chiesto in via cautelativa per prevenire eventuali rilievi della Corte dei conti non già in ordine al decreto d'impegno della somma per il riattamento dell'immobile, bensì in sede di approvazione del relativo progetto esecutivo. Fece presente, inoltre, che la nota del predetto Comitato tecnico trovava giustificazione nel fatto che nella seduta a seguito della quale venne emessa, il Comitato stesso, non avendo potuto adottare alcuna decisione perchè la relazione dell'Ispettorato gli era per-

venuta lo stesso giorno, aveva deciso di rinviare l'esame della pratica. Tale rinvio fu dovuto anche all'urgenza, che aveva il Presidente del Comitato, di concludere i lavori, dovendosi allontanare da Palermo.

In ordine alla rapidità dell'*iter* amministrativo ed alla tempestività riscontrata nella emanazione del decreto di esproprio, il dottor Tesè osservò che, essendo la pratica completa e perfettamente legittima e non essendo necessario per la fase iniziale della espropriazione il parere chiesto al Comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato dei lavori pubblici, l'avere predisposto la stessa pratica per la firma del decreto da parte dell'Assessore, rientrava nella norma e nella prassi, comuni a tutti gli Assessorati, di portare a compimento, a fine anno, il maggior numero possibile di provvedimenti riguardanti le iniziative degli Assessori, prima della votazione in Assemblea sul bilancio regionale, in occasione della quale era ed è solito il verificarsi di una crisi governativa.

**Presidenza del Presidente
LANZA**

La Commissione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall'Assessore ed ancor più dal Direttore dell'Assessorato delle finanze circa l'*iter* amministrativo seguito, non può, tuttavia, non rilevare che sarebbe stato opportuno completare la procedura iniziata, anche se non ritenuta necessaria, specie per quanto riguarda il parere chiesto al Comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato dei lavori pubblici, stante che non vi erano motivi di urgenza che giustificassero la rapidità con cui si giunse alla emanazione del decreto.

In mancanza di particolari motivi di urgenza, la Commissione ritiene che sarebbe stato doveroso da parte dell'Assessore attendere il parere del predetto organo tecnico regionale dal momento che l'Ispettorato dei lavori pubblici, nella sua relazione, aveva opportunamente suggerito di ridurre l'importo della stima fatta dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, per tenere conto anche della somma necessaria al riattamento dell'immobile dallo stesso Ufficio del Genio Civile considerato vetusto perché risalente al 1880. In tal modo la Pubblica amministrazione avrebbe avuto

ampia garanzia che la stima corrispondesse all'effettivo valore dell'immobile, mentre la determinazione fin dalla fase iniziale della espropriazione di una somma inferiore, avrebbe avuto il vantaggio di rendere disponibile ad altri fini la maggiore spesa in realtà prevista e di garantire, altresì, la stessa amministrazione nei confronti del privato proprietario giacchè per questi la somma impegnata sarebbe stata assunta in ogni caso come prezzo base su cui chiedere un aumento in sede di trattativa.

La Commissione ritiene ancora che sarebbe stato opportuno attendere i pareri chiesti agli Assessorati della pubblica istruzione e della industria e commercio, proprio per il dubbio insorto sulla competenza dell'Amministrazione del demanio a dichiarare l'immobile di pubblica utilità. A parte il rilievo sulla procedura lasciata incompleta perchè ritenuta non necessaria, la Commissione ritiene che nella perizia del Genio Civile, redatta entro troppo breve tempo, risultano non sufficientemente motivati: la idoneità dell'immobile ai fini voluti; l'uso del metodo globale piuttosto che di quello analitico adottato per la cubatura delle opere e per il costo del metro cubo vuoto per pieno, relativamente alla valutazione del fabbricato; il criterio di valutare come area edificabile l'intero terreno circostante la villa, compreso quello destinato a verde. La precisazione fatta dall'Assessore Pizzo secondo cui quest'ultimo terreno non doveva mantenersi come zona verde ma essere utilizzato per la sistemazione di stands dell'Ente fiera dei vini mediterranei non chiarisce e non giustifica la valutazione di detto terreno come area edificabile.

La Commissione ritiene infine che l'iniziativa di espropriare l'immobile di Marsala per destinarlo ad enoteca, pinacoteca e museo storico nonchè a verde pubblico, per la sua complessità ed il particolare interesse pubblico che riveste e sopra tutto per la ingente spesa che comporta, avrebbe dovuto essere rappresentata all'Assemblea con apposito disegno di legge. E' da precisare che i decreti assessoriali emanati impegnano la rilevante somma di circa 200 milioni solo per la espropriazione ed il riattamento dell'immobile e che a tale somma dovrebbe aggiungersi quella relativa alle opere necessarie per l'adattamento alle cennate finalità, indipendentemente dalle nor-

mali spese di funzionamento e di gestione.

Dalla superiore esposizione dei fatti e dalle considerazioni che debbono essere tratte, consegue che l'operato dell'Assessore alle finanze appare manifestamente censurabile. E tutto ciò non soltanto sotto il profilo della eccessiva e non giustificata fretta nella adozione del discusso provvedimento, ma anche sotto il profilo della legittimità e dell'opportunità. In effetti non può mettersi in dubbio che sarebbe stato doveroso non soltanto attendere i pareri richiesti, ma corredare il provvedimento stesso di una idonea documentazione attinente all'effettivo ed intrinseco valore dei beni da acquistare nonché di quelle relazioni di perizia che avrebbero legittimato quali somme si sarebbero dovute esattamente accantonare per procedere, sia pure con espropriazione, al progettato acquisto.

Peraltro, pur volendo ammettere che il decreto assessoriale sia soltanto un atto preliminare alla espropriazione, deve rilevarsi che il testo adottato lascia seriamente perplessi, con la conseguenza che il disposto stanziamento della somma, alla luce dei rilievi già spiegati, appare del tutto illegittimo e arbitrario. Ove tutto ciò venga riferito al fatto indiscutibile che i beni espropriati ricadono nel collegio elettorale dell'Assessore alle finanze; che, come è stato accertato, questi venne sollecitato alla emanazione del decreto dalla preoccupazione di una prevedibile crisi governativa; che l'urgenza atteneva a problemi personali sia pure scsvri di contenuto economico, si ha la certezza di una palese scorrettezza amministrativa che preoccupa la Commissione di inchiesta.

Pertanto, nel concludere la presente relazione, la Commissione dichiara che, a proprio giudizio, i decreti assessoriali giustamente revocati erano, sotto molteplici aspetti, lacunosi e censurabili e che lo stanziamento di una somma rilevante senza il corredo di una idonea e dettagliata documentazione appare quanto mai inopportuno, radicando una responsabilità amministrativa che è stata sottolineata nella pregressa discussione assembleare.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto delle conclusioni della relazione.

CORALLO. Chiediamo la distribuzione della relazione.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si passa al punto III dello ordine del giorno: Votazione per scrutinio segreto di disegni di legge.

Indico la votazione per scrutinio segreto per i disegni di legge: « Provvedimenti per perequare gli oneri sociali nei compartimenti marittimi siciliani » (651); « Modifiche alla legge 2 maggio 1963, numero 28, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino » (671); « Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane » (460).

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole ai disegni di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

Prego il deputato segretario di iniziare l'appello.

Avvertito che, mentre si effettua la votazione, l'Assemblea proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Le urne resteranno aperte.

ZAPPALA', segretario, inizia l'appello.

Discussione del disegno di legge: « Norme in materia di elettorato amministrativo ». (703)

PRESIDENTE. Si passa al punto IV dello ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si inizia con il disegno di legge: « Norme in materia di elettorato amministrativo » (703), iscritto al numero 1.

Invito i componenti della Commissione « Affari interni e ordinamento amministrativo » a prendere posto nel banco delle commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Muratore, per rendere la relazione.

MURATORE, relatore. Mi rrimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 1.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 175 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, approvato con legge 15 marzo 1963, numero 16, è sostituito dai seguenti:

La decadenza di cui ai precedenti commi è pronunciata dai rispettivi consigli in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune o del Consiglio consortile interessati o di chiunque altri vi abbia interesse, sentiti coloro cui la decadenza si riferisce con preavviso di dieci giorni.

Il ricorso di cui al 4º comma dell'articolo 9 bis del D.P. Rep. 16 maggio 1960, numero 570 può essere promosso anche dal presidente della Commissione provinciale di controllo competente».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

MURATORE, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 2.

Le impugnative di cui agli articoli 82,

82/2, 82/3 del D.P. Rep. 16 maggio 1960, numero 570, ed alle disposizioni della legge statale 23 dicembre 1966, numero 1147 che a quelli fanno riferimento, di competenza del prefetto, sono promosse in Sicilia anche dal presidente della Commissione provinciale di controllo competente».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

MURATORE, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 3.

La designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della sezione per il contenzioso elettorale per la Regione siciliana, pervista dall'articolo 2 sub 83 della legge statale richiamata all'articolo precedente, da parte dell'Assemblea regionale ha luogo con l'osservanza delle norme del regolamento interno a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo nominativo sia per la designazione dei componenti effettivi che per quella dei componenti supplenti.

Qualora alla votazione indetta per la designazione dei suddetti membri non partecipa la maggioranza dei deputati, ha luogo una seconda votazione che è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi. A parità di voti, viene designato il più anziano di età».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

MURATORE, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 3 e lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Invito il deputato segretario a darne lettura:

ZAPPALA', segretario:

« Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che alla votazione per scrutinio segreto di questo disegno di legge si procederà successivamente.

Chiusura della votazione per scrutinio segreto.

Dichiaro chiusa la votazione per scrutinio segreto dei disegni di legge: « Provvedimenti per perequare gli oneri sociali nei compartimenti marittimi siciliani » (651); « Modifiche alla legge 2 maggio 1963, numero 28, concernente: l'Istituto regionale della vite e del vino » (671); « Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane » (460).

Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari Zappala e Buttafuoco procedono al computo dei voti)

Hanno preso parte alla votazione: Aleppo, Avola, Barbera, Bombonati, Bosco, Buffa, Buttafuoco, Cangialosi, Canzoneri, Carbone, Carollo Vincenzo, Celi, Colajanni, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, D'Angelo, Dato, Di Benedetto, Di Martino, Fagone, Falci, Faranda, Fasino, Fusco, Genovese, Giacalone Vito, Giummarra, Grammatico, Grimaldi, La Loggia, La Porta, La Terza, La Torre, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Mangano, Mangione, Marraro, Miceli, Mongelli, Muccioli, Muratore, Nicastro, Nicoletti, Ojeni, Ovazza, Pavone, Renda, Rubino, Russo Giuseppe, Sallicano, Sammarco, Santalco, Santangelo, Sardo, Scaturro, Seminara, Taormina, Tomaselli, Trenta, Tuccari, Vajola, Varvaro, Zappala.

Presenti alla votazione considerati come astenuti: il Presidente Lanza.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto:

— Per il disegno di legge numero 651:

Presenti	68
Astenuto	1
Votanti	67
Maggioranza	34
Voti favorevoli	43
Voti contrari	24

(L'Assemblea approva)

— Per il disegno di legge numero 671:

Presenti	68
Astenuto	1
Votanti	67
Maggioranza	34
Voti favorevoli	46
Voti contrari	21

(L'Assemblea approva)

— Per il disegno di legge numero 460:

Presenti	68
Astenuto	1

V LEGISLATURA

CDLXXXVIII SEDUTA

31 MARZO 1967

Votanti	67
Maggioranza	34
Voti favorevoli	43
Voti contrari	24

(L'Assemblea approva)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto dei disegni di legge: « Istituzione di una Cattedra di terapia medica sistematica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania » (113); « Istituzione di una Cattedra convenzionata con l'Università di Messina per l'insegnamento della storia moderna » (578); « Istituzione del Centro regionale di rianimazione » (700).

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole ai disegni di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrari.

Presidenza del Vice Presidente GIUMMARRA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la votazione.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

BUTTAFUOCO, segretario fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Aleppo, Avola, Barbera, Barone, Bombonati, Bosco, Buffa, Buttafuoco, Cadili, Cangialosi, Canzoneri, Carbone, Carollo Luigi, Carollo Vincenzo, Celi, Colajanni, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, Dato, Di Benedetto, Di Martino, Fagone, Falci, Faranda, Fusco, Genovese, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giummarrà, Grammatico, Grimaldi, La Loggia, La Porta, La Terza, La Torre, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Mangano, Marraro, Mazza, Miceli, Mongelli, Muccioli, Muratore, Nicastro, Nicoletti, Ojeni, Ovazza, Pavone, Pivetti, Renda, Rubino, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Sanfilippo, Santalco, Santangelo, Sardo, Scaturro, Seminara, Taormina, Tomaselli, Trenta, Tuccari, Vajola, Zappalà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio-

ne. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari Zappalà e Buttafuoco procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto.

— Per il disegno di legge numero 113:

Presenti e votanti	70
Maggioranza	36
Voti favorevoli	48
Voti contrari	22

(L'Assemblea approva)

— Per il disegno di legge numero 578:

Presenti e votanti	70
Maggioranza	36
Voti favorevoli	52
Voti contrari	18

(L'Assemblea approva)

— Per il disegno di legge numero 700:

Presenti e votanti	70
Maggioranza	36
Voti favorevoli	57
Voti contrari	13

(L'Assemblea approva)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto dei disegni di legge: « Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea il 9 marzo 1967, riguardante l'istituto dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia » (706); « Provvedimenti per la sistemazione finanziaria dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente siciliano di elettricità » (697); « Concessione di un assegno vitalizio alle famiglie dei dirigenti sindacali e politici caduti nella lotta per il lavoro, la libertà e il progresso della Sicilia » (523).

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca favorevole ai disegni di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrari.

Dichiaro aperta la votazione.
Prego il deputato segretario di fare l'appello.

BUTTAFUOCO, segretario fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Avola, Barbera, Barone, Bombonati, Bosco, Buffa, Buttafuoco, Cangialosi, Canzoneri, Carbone, Carollo Luigi, Carollo Vincenzo, Celi, Colajanni, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, Dato, Di Martino, Fagone, Falci, Faranda, Fasino, Fusco, Genovese, Germanà, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giummarra, Grammatico, Grimaldi, La Loggia, La Porta, La Terza, La Torre, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Mangano, Marraro, Miceli, Mongelli, Muccioli, Nicastro, Nicoletti, Ojeni, Ovazza, Pavone, Pivetti, Renda, Rubino, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Sammarco, Sanfilippo, Santalco, Santangelo, Sardo, Scaturro, Seminara, Taormina, Tomaselli, Trenta, Tuccari, Vajola, Zappalà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari Zappalà e Buttafuoco procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto.

— Per il disegno di legge numero 706:

Presenti e votanti	68
Maggioranza	35
Voti favorevoli	50
Voti contrari	18

(L'Assemblea approva)

— Per il disegno di legge numero 697:

Presenti e votanti	68
Maggioranza	35
Voti favorevoli	48
Voti contrari	20

(L'Assemblea approva)

— Per il disegno di legge numero 523:

Presenti e votanti	68
Maggioranza	35
Voti favorevoli	43
Voti contrari	25

(L'Assemblea approva)

(Applausi dalla sinistra)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto dei disegni di legge: « Integrazione della legge 29 luglio 1966, numero 21, per la costruzione di alloggi per sinistrati della Città di Agrigento » (643); « Istituzione di scuole rurali » (181); « Norme in materia di elettorato amministrativo » (703).

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca favorevoli ai disegni di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrari.

Dichiaro aperta la votazione.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

BUTTAFUOCO, segretario fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Aleppo, Avola, Barone, Bosco, Buffa, Buttafuoco, Cangialosi, Canzoneri, Carbone, Carollo Luigi, Carollo Vincenzo, Celi, Colajanni, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, Dato, Di Benedetto, Di Martino, Fagone, Falci, Faranda, Fasino, Fusco, Genovese, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giummarra, Grammatico, Grimaldi, La Loggia, La Porta, La Terza, La Torre, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Mangano, Mangione, Marraro, Mazza, Miceli, Mongelli, Muccioli, Muratore, Nicastro, Nicoletti, Occhipinti, Ojeni, Ovazza, Pavone, Renda, Rossitto, Rubino, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Sammarco, Sanfilippo, Santalco, Santangelo, Sardo, Scaturro, Seminara, Taormina, Tomaselli, Trenta, Tuccari, Vajola, Zappalà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari Buttafuoco e Zappalà procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto.

— Per il disegno di legge numero 643:

Presenti e votanti	70
Maggioranza	36
Voti favorevoli	51
Voti contrari	19

(*L'Assemblea approva*)

— Per il disegno di legge numero 181:

Presenti e votanti	70
Maggioranza	36
Voti favorevoli	44
Voti contrari	26

(*L'Assemblea approva*)

— Per il disegno di legge numero 703:

Presenti e votanti	70
Maggioranza	36
Voti favorevoli	49
Voti contrari	21

(*L'Assemblea approva*)

Sull'ordine dei lavori.

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Signor Presidente, vorrei prospettare all'Assemblea l'esigenza di esaminare subito il disegno di legge numero 677, concernente « Norme sui Consorzi di bonifica », posto al numero 18 del punto IV dell'ordine del giorno.

Si tratta di un disegno di legge che consta di un solo articolo e attiene alle responsabilità autonomistiche di questa Assemblea.

Come è noto, il Presidente della Regione ha in passato firmato i decreti di costituzione dei comprensori e dei consorzi di bonifica che, secondo la legge dello Stato, vanno invece firmati dal Presidente della Repubblica.

La Corte dei conti, che in un primo tempo aveva ritenuto legittima questa firma, in un secondo tempo ha mosso delle obiezioni di

ordine giuridico consentendo tuttavia che i decreti venissero registrati con riserva.

Poichè come è noto, in conseguenza della sentenza numero 121 del 1966 della Corte Costituzionale, il Governo della Regione siciliana non può più ordinare la registrazione con riserva, noi ci troviamo nella condizione o di autorizzare il Presidente della Regione attraverso una legge, a firmare l'atto di costituzione dei Comprensori e dei Consorzi di bonifica o di dovere inviare al Ministero dell'agricoltura, per l'inoltro alla firma del Capo dello Stato, questi documenti.

SCATURRO. Seguiamo, invece, il turno stabilito nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Fasino, vorrei pregarla di desistere dalla sua richiesta, anche per evitare un susseguirsi di richieste di prelievo. Del resto le do assicurazione che, nei limiti del possibile, nel corso di questa seduta saranno esaminati tutti i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno e quindi anche il disegno di legge numero 677.

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Non insisto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme per agevolare i viaggi degli elettori siciliani emigrati per ragioni di lavoro ». (670)

PRESIDENTE. Si passa, pertanto, al seguito dell'esame del disegno di legge: « Norme per agevolare i viaggi degli elettori siciliani emigrati per ragioni di lavoro » (670), iscritto al numero 2.

Invito i componenti della Commissione « Affari interni e ordinamento amministrativo » a prendere posto nel banco delle Commissioni. Ricordo che la discussione era stata sospesa nella seduta numero 486, del 30 marzo, in sede di esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati. Rileggono l'articolo 2.

« Art. 2.

Il rimborso spetta ai cittadini di cui allo articolo 1 che compiano il viaggio, fra il ventunesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione e il quindicesimo giorno dopo di essa.

Per ottenere il rimborso i cittadini di cui all'articolo 1 devono presentare all'Ente comunale di assistenza del Comune presso il quale hanno votato una domanda in carta semplice da cui risulti l'attività prestata alle dipendenze di terzi ed esibire il biglietto di andata e di ritorno ed il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale nella quale hanno votato ».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Russo Michele, Tuccari, Scaturro, La Porta, Marraro, Rubino, Celi e Giacalone Vito il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

« Il sussidio spetta ai cittadini di cui all'articolo 1 che compiano il viaggio fra il decimo giorno antecedente quello fissato per la votazione e il decimo giorno dopo di essa, nella misura di lire 10.000 per coloro che provengono dal territorio nazionale e di lire 15.000 per coloro che provengono da Paesi esteri.

Per ottenere il sussidio i cittadini di cui all'articolo 1 devono presentare all'Ente comunale di assistenza del comune nel quale hanno votato una domanda in carta semplice da cui risulti l'attività prestata alle dipendenze di terzi ed esibire il biglietto di viaggio di andata e di ritorno ed il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale nella quale hanno votato ».

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Signor Presidente, mi permetto di segnalare all'attenzione della Signoria Vostra che l'approvazione di questo emendamento precluderebbe un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, presentato dagli onorevoli Ojeni, Trenta, Lombardo, D'Acquisto, Cimino, D'Alia ed Occhipinti, che così recita: « Il rimborso spetta ai cittadini di cui all'articolo 1 che compiano il viaggio fra il quinto giorno antecedente quello fissato per la votazione ed il terzo giorno dopo di essa ».

PRESIDENTE. Onorevole Carollo, l'emendamento da lei menzionato è stato ritirato dall'onorevole Ojeni, anche a nome degli altri

firmatari, nella seduta numero 486 del 30 marzo scorso.

Sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dagli onorevoli Russo Michele, Tuccari, Scaturro ed altri qual è il parere della Commissione?

TUCCARI, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Il Governo si rimette all'Assemblea; personalmente mi astengo dal voto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Naturalmente l'emendamento sostitutivo della parola « rimborso » nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 con la parola « sussidio », in precedenza presentato dall'Assessore Carollo, si intende superato.

Si passa all'articolo 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 3.

L'onere previsto in lire 300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, è posto a carico degli enti comunali di assistenza.

Gli enti provvederanno alle spese relative utilizzando parte del fondo messo a disposizione della Regione ai sensi del R.D.L. 30 novembre 1937, numero 2145, capitolo 212 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

TUCCARI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI, relatore. Onorevole Presidente,

V LEGISLATURA

CDLXXXVIII SEDUTA

31 MARZO 1967

la Commissione desidera che il Governo assicuri formalmente che l'impegno di spesa è coperto da effettive disponibilità.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le dichiarazioni rese testè, sia pure sottovoce, dall'Assessore agli enti locali, non ci tranquillizzano per quanto riguarda la disponibilità effettiva dei fondi da parte degli enti comunali di assistenza.

L'Assessore Carollo ha detto, infatti, che le assegnazioni destinate agli enti comunali di assistenza ai sensi del regio decreto legislativo 30 novembre 1937, numero 2145, vengono effettuate per la normale attività di assistenza. Nella specie, invece, si tratta di una prestazione speciale.

E' quindi palese la necessità di mettere gli enti comunali di assistenza nella effettiva e certa condizione di avere la disponibilità per corrispondere il sussidio agli emigrati. Ciò posto, a mio avviso, bisogna introdurre una norma che preveda o la possibilità di fare accreditamenti straordinari attraverso le prefetture o per qualsiasi altra via, che ci assicuri che questa legge sortisca effetti concreti e non resti un pezzo di carta senza significato. Guardirei quindi che l'onorevole Assessore agli enti locali ci desse precise assicurazioni in questo senso.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione « Finanza e patrimonio », d'accordo con il Ragioniere generale della Regione, si è riportata la fonte di finanziamento di questo disegno di legge sui fondi attribuiti agli enti comunali di assistenza dal regio decreto legislativo 30 novembre 1937, numero 2145. Ci è stato assicurato che in quel capitolo vi è la disponibilità.

Comunque si tratta di spese obbligatorie e d'ordine che, come è noto, possono essere integrate con decreto del Presidente della Regione attraverso un prelievo dal fondo a disposizione per le spese obbligatorie e d'or-

dine. Debbo ancora dire che noi avevamo indicato alternativamente due possibili fonti di copertura: o le rette o i fondi degli enti comunali di assistenza. Da parte del Governo e del Ragioniere generale della Regione si è preferito fare riferimento al capitolo 212 del bilancio della Regione in cui sono iscritti i fondi ad essa messi a disposizione ai sensi del Regio decreto legislativo 30 novembre 1937, numero 2145. Non mi spiego quindi perché l'Assessore agli enti locali abbia da sollevare delle obiezioni.

MUCCIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCIOLI. Onorevole Presidente, mi richiamo agli accordi sull'ordine dei lavori raggiunti ieri sera (secondo i quali la votazione finale di questo disegno di legge avrebbe dovuto avvenire contemporaneamente a quella del disegno di legge relativo ai provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione) per dichiarare che ove si volesse, contravvenendo a tali accordi, procedere alla votazione finale di questo disegno di legge subito dopo l'approvazione dei singoli articoli. noi ci riserviamo di chiedere la sospensiva.

LA PORTA. Questi sono colpi di mano!

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, anzitutto io desidero contribuire a ristabilire l'esatta versione circa gli accordi stabiliti sull'ordine dei lavori. In secondo luogo desidero fare una considerazione di merito, che non credo sia peregrina, al fine di ristabilire un clima di distensione e di tranquillità necessario per far sì che i due disegni di legge, quello concernente il sussidio agli emigrati e quello concernente i provvedimenti per lo sviluppo turistico, possano approdare alla loro naturale conclusione.

In ordine alla prima questione tutti ricordiamo che ieri sera, a notte avanzata, si è ravvisato opportuno rinviare ad oggi il seguito della discussione e il voto finale di entrambi detti disegni di legge attorno ai quali vi è stato

un notevole movimento di opinioni e di posizioni.

Nel merito, credo che si debba riconoscere che attorno al secondo disegno di legge si sono raccolte notevoli aspettative, notevoli interessi che la nostra Assemblea, al punto in cui ha spinto l'esame di esso, non può certamente deludere.

Il pensiero del nostro Gruppo è quindi che sia legittimo e giusto che questo disegno di legge pervenga all'approdo finale.

Del pari è vero però, e vorrei dire che ciò è ancora più importante per la mia parte, che bisogna riconoscere la necessità dell'approvazione del primo disegno di legge in quanto esso mira ad assicurare la sussistenza delle condizioni reali per l'esercizio di un diritto fondamentale che buona parte dei cittadini siciliani, lontani dalla loro terra, desiderano esercitare e al quale non vogliamo rinunciare. Per ciò io desidero fare appello a tutti i componenti di questa Assemblea, al di sopra di ogni riferimento alle rispettive posizioni politiche, perché si instaurino le condizioni indispensabili per l'effettivo esercizio di questo diritto.

Noi riteniamo quindi che questo disegno di legge non abbia una portata e un rilievo inferiori a quelli del disegno di legge concernente provvedimenti per lo sviluppo turistico. Ecco perchè ieri sera noi abbiamo insistito affinchè il disegno di legge concernente norme per agevolare la partecipazione degli emigranti alle prossime elezioni fosse posto al secondo numero del punto dell'ordine del giorno relativo alla discussione di disegni di legge; ecco perchè, non essendo stata accolta questa nostra richiesta ieri sera dal Presidente di turno, ci siamo rivolti questa mattina al Presidente Lanza il quale con grande sensibilità l'ha accolta.

Sicchè, nel momento in cui io sottolineo questo fatto significativo che credo abbia la sua importanza, desidero dire chiaramente che, concluso il ciclo delle votazioni per gruppi che si sono avute in questa seduta per disegni di legge di portata relativamente consistente, ritengo sia venuto il momento di far seguire a questi due disegni di legge, che hanno entrambi portata politica, l'*iter* normale stabilito dal regolamento e cioè la votazione finale per scrutinio segreto subito dopo l'approvazione dei singoli articoli.

Questa è la posizione che noi qui ribadiamo,

riconfermando che esprimiamo leale adesione a che il disegno di legge concernente provvedimenti per l'economia turistica della Regione possa, subito dopo l'approvazione del primo, pervenire tranquillamente alla votazione finale.

CONIGLIO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONIGLIO, Presidente della Regione. Signor Presidente, io devo fare una breve dichiarazione per puntualizzare la questione testè posta sul disegno di legge dall'onorevole Tuccari, e mi rivolgo alla riconosciuta lealtà di quest'ultimo perchè egli possa dire se quello che io sto per affermare corrisponde o meno alla realtà.

Ieri sera, a tarda ora, l'onorevole Tuccari, rendendosi interprete dello stato di stanchezza dell'Assemblea, ha proposto di rinviare ad oggi la discussione e la votazione del disegno di legge concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica della Regione e di quello relativo alle agevolazioni per i viaggi degli elettori siciliani emigrati per ragioni di lavoro. Io non ho avuto alcuna difficoltà ad aderire a questa proposta in quanto lo stesso onorevole Tuccari mi aveva detto: del resto, che tutti e due i disegni di legge andranno in porto, è assicurato dal fatto che le rispettive votazioni finali avranno luogo contemporaneamente. Ho comunicato al Presidente di turno dell'Assemblea, onorevole Giummarra, che avevo raggiunto questo accordo, anche a nome della maggioranza, col rappresentante del Gruppo comunista, onorevole Tuccari, pregandolo di consultare quest'ultimo per averne conferma. Successivamente l'onorevole Giummarra mi ha informato che l'onorevole Tuccari gli aveva dato tale conferma.

Pertanto io prego l'onorevole Tuccari di voler riprendere la parola per convalidare o meno quanto io ho esposto in questo momento, e prego anche, rispettosamente, il Presidente dell'Assemblea, che è garante degli accordi che si sono raggiunti in questi giorni, di dire se il Presidente della Regione ha detto cosa esatta o inesatta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo

V LEGISLATURA

CDLXXXVIII SEDUTA

31 MARZO 1967

che sia dovere di questa Presidenza chiarire l'effettiva portata degli accordi che si sono raggiunti in questa Assemblea nella seduta di ieri sera.

Vorrei tuttavia premettere che non credo che il Presidente di turno abbia compiuto alcunché di non conforme alla volontà dei rappresentanti dei Gruppi e che ritengo ingeneroso attribuire maggiore o minore sensibilità ai Presidenti di turno che hanno il dovere di interpretare fedelmente la volontà dell'Assemblea in ogni momento.

Nella seduta di ieri sera, chi ha l'onore di parlare, Presidente di turno, aveva intenzione di condurre innanzi i lavori, anche a notte inoltrata. Eravamo alle ore una e trenta. Alcuni colleghi, però, hanno sottolineato la esigenza di togliere la seduta anche perché, data l'ora tarda, e data la complessità dei disegni di legge che sarebbero venuti all'esame (e cioè quello concernente le agevolazioni per i viaggi degli elettori emigrati e quello relativo ai provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica della Regione) i lavori si sarebbero potuti protrarre sino alla mattina di oggi.

Il Presidente della Regione si è dichiarato d'accordo su tale proposta subordinatamente all'assicurazione che le votazioni finali del disegno di legge relativo alla incentivazione turistica e di quello relativo ai viaggi degli elettori emigrati sarebbero state effettuate contemporaneamente nella seduta di stamane. Mi ha invitato quindi ad accertare la disponibilità dei vari settori dell'Assemblea nei confronti di questa soluzione. Interpellati dalla Presidenza, tutti i settori hanno aderito a tale proposta, compreso il Gruppo comunista, a nome del quale ha dato adesione aperta l'onorevole Tuccari.

Ciò detto, ritengo che, se non sorgono osservazioni, i lavori debbono svolgersi secondo gli accordi predetti.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Scaturro, Giacalone Vito, La Torre, Renda e Marraro, il seguente emendamento:

« Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio ».

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Signor Presidente, dal momento che le somme di cui al capitolo 212 del bilancio della Regione sono già state accreditate ai Prefetti e considerando che questa è l'unica possibilità che ha l'Assessore agli enti locali di stornare in via amministrativa 300 milioni, ritengo che questo emendamento sia non soltanto superfluo, ma anche negativo.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Dato che l'Assessore agli enti locali assicura che anche senza l'approvazione di questo emendamento vi sono le disponibilità, anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 3, di cui poc'anzi è stata data lettura.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 4. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Avverto che la votazione per scrutinio segreto di questo disegno di legge avrà luogo successivamente.

Sull'ordine dei lavori.

LA PORTA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, chiedo che si discuta con precedenza il disegno di legge: « Integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1959, numero 15, recante modifiche alla legge 13 maggio 1953, numero 34, concernente i ruoli organici dell'Amministrazione regionale » posto al numero 8 del punto IV dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole La Porta, per le stesse ragioni per le quali ho poc'anzi invitato l'Assessore Fasino a desistere dalla richiesta di prelievo del disegno di legge numero 677, vorrei pregarla di rinunciare a formalizzare questa richiesta.

LA PORTA. Signor Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la richiesta avanzata dall'onorevole La Porta di prelievo del disegno di legge: « Integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1959, numero 15, recante modifiche alla legge 13 maggio 1953, numero 34, concernente i ruoli organici dell'Amministrazione regionale » (641) posto al numero 8 del punto IV dell'ordine del giorno.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvata)

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana » (126, 184, 286, 438, 440, 444, 445).**

PRESIDENTE. Si passa, pertanto, al seguito dell'esame del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana » (126, 184, 286, 438, 440, 444, 445) posto al numero 3.

Invito i componenti della Commissione « Lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo » a prendere posto nel banco delle commissioni.

Riprende l'esame dell'articolo 12.

Ricordo che nella seduta numero 484 del 29 marzo scorso l'esame dell'articolo 12 era stato sospeso allo scopo di raggiungere un accordo e di formulare un testo concordato.

Rilego l'articolo 12:

TITOLO II**PROVVEDIMENTI VARIE
IN FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA**

« Art. 12.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti può concedere contributi in favore di Enti, Società o privati nella misura del 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riammodernamento, l'arredamento di impianti ricettivi di categorie non superiori alla seconda, campeggi, tendopoli, posti di ristoro, rifugi, stabilimenti termali e balneari, impianti ricreativi e sportivi annessi ad esercizi alberghieri, nonché per le relative attrezzature e arredamenti il cui costo totale preventivato non superi l'importo di lire 50 milioni.

Il contributo viene fissato nella misura del 50 per cento quando si tratti di impianti ed attrezzature ricettive da realizzare nelle isole minori, nelle zone balneari lontane dai centri urbani e nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri nonché di iniziative ricettive a carattere sociale ».

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli La Loggia, Rubino, D'Acquisto, Cangialosi, Muratore, il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 12:

« L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti può concedere contributi in favore di Enti locali ed Enti pubblici che svolgono attività a carattere turistico sociale nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il completamento, lo ampliamento, l'ammmodernamento, l'arredamento di impianti ricettivi, campeggi, tendopoli, posti di ristoro, rifugi, stabilimenti termali, balneari, impianti ricreativi e sportivi, anche se annessi ad esercizi alberghieri il cui costo totale preventivato non superi l'importo di 50 milioni ».

Questo emendamento pare che abbia ottenuto parere favorevole dalla Commissione.

CARBONE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo dell'articolo 12 vi è stato un accordo fra tutti i gruppi, quindi non si può parlare di emendamento Rubino ed altri.

PRESIDENTE. Porta le firme Rubino, La Loggia ed altri, ma è stato fatto proprio dalla Commissione.

Ricordo che sono ancora in vita i seguenti emendamenti all'articolo 12:

sostituire la prima parte dell'articolo 12 con le seguenti parole:

« L'Assessore regionale per il turismo, comunicazioni e trasporti, può concedere contributi in favore di Enti locali ed Enti pubblici nella misura del 40 per cento e in favore di privati nella misura del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riammodernamento di servizi e opere complementari a impianti ricettivi, eccetera », a firma degli onorevoli Scaturro, Romano, Carbone e Giacalone Vito;

aggiungere dopo le parole « esercizi alberghieri »: « ivi comprese quelle iniziative a carattere misto-residenziale intese a facilitare la permanenza in Sicilia per motivi di conoscenza turistica e di studio a studenti universitari anche stranieri », a firma degli onorevoli Rubino, La Loggia, Sardo, D'Acquisto e Lombardo.

CARBONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONE. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento aggiuntivo alla prima parte dell'articolo 12, da lei testé letto.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

RUBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINO. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare lo

emendamento aggiuntivo all'articolo 12 in precedenza presentato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Signor Presidente, desidero fare una precisazione nella mia qualità di componente della Commissione: « Lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo ». Dopo la sospensione dell'esame dell'articolo 12, si è riunita una Commissione (non la V Commissione legislativa permanente, perché altrimenti sarebbe stata irregolarmente convocata) formata da rappresentanti di diversi Gruppi per esaminare la possibilità di concordare sul piano politico determinati articoli di questo disegno di legge e di rimettere invece all'Assemblea la valutazione di quelli sui quali non v'era alcuna possibilità di accordo.

L'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 12 è stato formulato con il consenso di altri rappresentanti dei gruppi presenti escluso il gruppo liberale, il cui rappresentante, si è opposto ritenendolo non produttivo ai fini della incentivazione del turismo in Sicilia. In esso, infatti, confondendo l'organo con la funzione, si vuole evitare di dare un contributo ai privati operatori e invece affidare questi contributi soltanto agli enti pubblici e agli enti locali.

Vero è che, come è stato osservato dall'onorevole La Loggia, la disponibilità per i contributi a fondo perduto è assai limitata essendo di circa 250 milioni l'anno, ma è altrettanto vero che il principio non può essere assolutamente eluso in quanto noi, fra l'altro, abbiamo dei precedenti, in tema di attività di enti pubblici ai fini della incentivazione turistica, che ritengo doveroso ricordare agli onorevoli colleghi e all'onorevole Assessore al turismo.

Il villaggio di Linguaglossa, in cui circa undici anni fa furono spesi ben 107 milioni, non è stato reso agibile per oltre cinque anni. Successivamente ha funzionato tre anni e adesso si trova in una condizione tale che, malgrado sia stato offerto in locazione per 400 mila lire l'anno, nessuno ancora l'ha richiesto.

Un altro esempio è costituito dal villaggio di Pergusa, costato decine e decine di milioni e ancora non utilizzato. Abbiamo inoltre l'albergo di Castel Mola che è costato ben 100 milioni e per molti anni è rimasto abbandonato. Fra l'altro in questo albergo mancano anche le scale per accedere al primo piano, vi sono i gabinetti nel sotterraneo per cui non si è potuto nemmeno locare.

Ed infine vi è quello del villaggio delle Rocce di Taormina, costato 130 milioni e che è assolutamente inagibile.

Questi sono gli alberghi che gli enti pubblici hanno creato ai fini della incentivazione turistica. Vogliamo ancora continuare su questa strada?

Poc'anzi ho parlato di funzione e di organi: noi dobbiamo preoccuparci non già di aiutare un operatore, sia esso pubblico o privato, ma di agevolare, attraverso l'azione dell'operatore, il turismo in Sicilia.

Per queste ragioni noi siamo contrari a questo emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare si passa alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 12.

BUFFA. Chiediamo che la votazione abbia luogo per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La richiesta è appoggiata dal numero di deputati prescritto dal regolamento.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 12 del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana ».

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

ZAPPALA', segretario fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Aleppo, Avola, Barbera, Barone, Bombonati, Bosco,

Buffa, Buttafuoco, Cangialosi, Canzoneri, Carbone, Carollo Luigi, Carollo Vincenzo, Celi, Cimino, Colajanni, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, D'Angelo, Dato, Di Benedetto, Di Martino, Falci, Faranda, Fasino, Franchina, Fusco, Germanà, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giummarra, Grammatico, Grimaldi, La Loggia, La Porta, La Terza, Lo Magro, Lombardo, Mangano, Mangione, Marرارо, Mazza, Miceli, Mongelli, Muccioli, Muratore, Nicastro, Occhipinti, Ojeni, Ovazza, Pavone, Pivetti, Renda, Rubino, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Sammarco, Sanfilippo, Santalco, Sardo, Scaturro, Seminara, Tomaselli, Trenta, Tuccari, Vajola, Varvaro, Zappalà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario Zappalà procede al computo dei voti).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti e votanti	71
Maggioranza	36
Voti favorevoli	24
Voti contrari	47

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato all'articolo 12, dagli onorevoli La Loggia, Muccioli Canzoneri, Ojeni e D'Alia il seguente emendamento:

dopo le parole: « esercizi alberghieri » aggiungere le altre: « ivi comprese quelle iniziative a carattere misto-residenziale intese a facilitare la permanenza in Sicilia per motivi di conoscenza turistica e di studio a studenti universitari anche stranieri ».

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, il nostro

Gruppo voterà contro l'articolo 12, non senza sottolineare, però, che la posizione del Governo su questo articolo, nel giro delle ultime ventiquattrre ore, è stata molto indicativa delle trattative che esso ha dichiarato di volere condurre per modificarne in un certo senso l'impostazione e che lo hanno portato, poi, ad accettare cordialmente i voti della destra attraverso i quali il nuovo indirizzo che esso aveva dichiarato formalmente di accettare è stato seppellito per dare reviviscenza all'originario testo approvato dalla maggioranza della Commissione.

E' evidente che vi era e che vi è una questione di indirizzo sull'articolo 12.

Si tratta, cioè, di definire uno dei punti essenziali della legge; uno dei punti essenziali che ci richiama anche ad una esperienza condotta in campo nazionale ed in campo regionale attorno alla politica dei contributi a fondo perduto nei confronti della iniziativa alberghiera, rappresentata, in Sicilia, come tutti sappiamo, dall'applicazione della legge sul fondo di solidarietà alberghiera.

Coerentemente con quanto è stato stabilito nell'articolo 5, laddove si dispongono finanziamenti indiscriminatamente a favore di tutte le iniziative senza riservare una più pregnante incentivazione a favore delle iniziative piccole e medie; coerentemente con la linea che è stata accolta negli articoli con i quali si assegnano contributi per il pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi a tutte le iniziative, anche qui senza fare riferimento preferenziale alle iniziative alberghiere piccole e medie, il testo dell'articolo 12, approvato dalla maggioranza della Commissione, riproponeva e ripropone oggi la linea dei contributi a fondo perduto a favore delle iniziative turistico-alberghiere.

Era evidente come questo principio avrebbe potuto essere modificato in un altro, che il Governo ieri ha fatto mostra di accogliere, secondo il quale questi contributi a fondo perduto sarebbero stati più convenientemente destinati ad assicurare agli enti locali e agli enti pubblici che svolgono attività a carattere turistico sociale possibilità di ammodernamento, di ampliamento e di arredamento degli impianti ricettivi in quanto tali enti non hanno fini di lucro.

Nel corso di una franca discussione, avvenuta ieri, il Governo, ripeto, ha mostrato di accogliere questo principio e conseguentemen-

te ha assunto l'impegno di manifestare questa sua posizione all'Assemblea.

Invero l'onorevole La Loggia non meritava, in questa occasione, di essere il cireneo della situazione, perché evidentemente l'orientamento dell'Assemblea sul merito dell'indirizzo di questo articolo avrebbe potuto divergere dalla chiara posizione del Governo, quale era scaturita dalla riunione e dai contatti di ieri sera. E' evidente che l'avere consentito che una posizione che ieri sera era stata accolta e ritenuta giusta dal Governo e che quindi doveva portare l'avallo della sua responsabilità, venisse riaffidata all'iniziativa di un gruppo di deputati, ha portato come conseguenza la bocciatura della modifica di indirizzo che il Governo stesso aveva ritenuto di accogliere.

Adesso, quindi, attraverso questo testo dell'articolo 12, si vuole ritornare alla tradizionale impostazione che ha già compiuto i suoi primi passi con l'articolo 5, che ha compiuto i suoi passi successivi attraverso la linea di corresponsione dei contributi per il pagamento degli interessi a tutte le iniziative e che, come vedremo, tocca il suo punto più alto e più indicativo negli articoli successivi, dei quali avremo presto occasione di occuparci, che addirittura disciplinano tutta una serie di agevolazioni fiscali indiscriminate, nei confronti delle nuove iniziative turistiche a qualsiasi livello, che il Governo ritenga di dover patrocinare.

Noi quindi manifestiamo il nostro aperto dissenso anche su questo articolo (come già abbiamo fatto nei confronti degli altri articoli che caratterizzano, secondo un certo indirizzo, questo disegno di legge) non senza sottolineare, a proposito della chiarezza degli accordi che tanto facilmente si invocano, la tortuosità della posizione del Governo e del suo Assessore al turismo il quale evidentemente oggi ritenendosi interamente libero dal rispetto di certe posizioni che ieri sera ha mostrato di apprezzare e di accogliere, ritorna, con mirabolante coerenza di uomo di sinistra, sulla linea che inizialmente il disegno di legge aveva intaccato e che invece adesso persegue in tutte le sue parti fondamentali: quella cioè di assicurare indiscriminatamente favori per gli interessi turistici più grossi, esterni alla nostra Sicilia.

D'ANGELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per esporre alcune annotazioni di ordine politico sul valore e sul significato da attribuire al voto che poc'anzi è stato dato sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 12: a proposito di tale votazione si è infatti parlato di slittamento a destra, di posizioni di destra.

Invero, con l'avere respinto tale emendamento, noi in sostanza abbiamo ridato vita alle leggi relative al « Fondo di solidarietà alberghiera per la Regione siciliana », il cui testo coordinato è stato approvato con decreto del Presidente della Regione 22 novembre 1955 numero 8, che hanno dato risultati estremamente positivi.

Si tratta di disposizioni legislative le quali (e su tali risultati l'Assemblea può acquisire in ogni momento tutti i dati che ritiene opportuno conoscere) hanno messo in moto una serie di piccole e talvolta piccolissime iniziative che però hanno di fatto risolto problemi di grande portata e di grande rilievo.

Ora a me sembra un tentativo di distorsione della verità il voler considerare come un atto di particolare favore verso i grossi imprenditori e le grosse società finanziarie che agiscono nel settore turistico un provvedimento che invece è destinato ad agevolare esclusivamente i piccoli e talvolta i piccolissimi operatori economici. Peraltro l'Assemblea può constatare le vere ed effettive dimensioni della questione considerando che il testo dell'articolo 12 che ci accingiamo a votare prevede che l'importo dei progetti da finanziare non possa essere superiore a 50 milioni e il contributo, salvo casi specifici previsti nel secondo comma, sia limitato al massimo al 35 per cento.

Io credo quindi che compiremo un atto di saggezza approvando questi interventi regionali in appoggio alla piccola e media iniziativa turistica, che, ripeto, in passato ha dato prove estremamente serie e capaci di determinare uno sviluppo in zone della nostra Isola fino a quel momento prive di qualsiasi attrezzatura turistica. Ripeto: un esame delle iniziative stimolate dalle norme relative al fondo di solidarietà alberghiera, quando l'Assemblea volesse farlo, rivelerebbe la utilità di esse; e tale utilità, a mio giudizio, deve continuare a sussistere attraverso il ripristino di

questo tipo di interventi che noi andiamo a votare con l'articolo 12.

Questo era quello che io volevo sottolineare, onorevole Presidente, per manifestare il mio voto favorevole che, ripeto, non può assolutamente essere interpretato né come un atto di favore, né come una propensione ad elargire contributi a fondo perduto della Regione siciliana a grossi operatori economici e tanto meno a grossi gruppi finanziari.

PRESIDENTE. Sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 12, poc'anzi presentato dagli onorevoli La Loggia, Muccioli ed altri, la Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 12.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo quindi in votazione l'articolo 12 nel testo risultante dalla votazione testè avvenuta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 13. Invito il deputato segretario a darne lettura.

BARONE, segretario ff.:

« Art. 13.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti con le modalità previste dal D. P. R. 22 novembre 1955, numero 8, sentito il parere del Comitato tecnico istituito con l'articolo 2 del Regolamento regionale 9 aprile 1956, numero 1, modificato con D. P. R. 30 marzo 1959, numero 11.

Il Comitato è presieduto dall'Ispettore

regionale preposto alla Direzione regionale dell'Assessorato.

Il decreto determina la misura del contributo in ragione della funzionalità degli impianti e del piano economico-finanziario di esercizio, nonchè le modalità e le garanzie per la relativa erogazione.

Non possono essere ammesse a contributo le opere che risultino eseguite alla data della notifica del decreto di concessione».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli La Loggia, Rubino, D'Acquisto, Cangialosi e Muratore, il seguente emendamento: *all'articolo 13 « sopprimere il terzo e quarto comma ».*

LA LOGGIA. E' superato.

PRESIDENTE. Se ne dà atto.

TUCCARI. Il Governo non rispetta gli accordi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo 13.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 14. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', *segretario:*

« Art. 14.

Le opere che abbiano ottenuto il contributo previsto dai precedenti articoli non possono essere ammesse ad altre provvidenze turistiche alberghiere nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dai comma 6° e 7° dell'articolo 18 della legge 26 giugno 1965, numero 717 e sono soggette al vincolo alberghiero ai sensi della legge 24 luglio 1936, numero 1692 e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni, a datare dall'entrata in attività dell'esercizio.

In caso di mutamento di destinazione o di chiusura al pubblico dell'impianto, l'amministrazione può, in alternativa alla facoltà prevista dal citato articolo 6 del D.P.R.

22 novembre 1955, numero 8, procedere alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli La Loggia, Rubino, D'Acquisto, Cangialosi, Muratore e Sallicano:

sostituire alle parole: « ai precedenti articoli » con le altre: « dell'articolo 12 »;

dopo la parola: « ammesse » aggiungere le altre: « ai benefici previsti dal titolo I della presente legge nonchè »;

— dagli onorevoli Lombardo, Occhipinti, Rubino, La Loggia, La Terza, Buffa e Barone:

sopprimere le parole da: « non possono essere ammesse » a: « legge 26 giugno 1965 numero 717 e ».

LOMBARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento parzialmente soppressivo dell'articolo 14 testè letto.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare l'emendamento *parzialmente sostitutivo* dell'articolo 14 testè letto.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Nessuno chiede di parlare sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 14, a firma La Loggia, Rubino, D'Acquisto, Cangialosi, Muratore e Sallicano? La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, *Assessore al turismo, alle comunicazioni ed ai trasporti.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Pongo quindi in votazione l'articolo 14 così modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli La Loggia, Rubino, D'Acquisto, Muratore, Cangialosi e Sallicano il seguente emendamento:

Prima dell'articolo 15 inserire le seguenti parole: Titolo III « Provvidenze varie in favore dell'industria alberghiera ».

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'articolo 15. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', *segretario*:

« Art. 15.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti è autorizzato alla erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti costitutivi di società le quali svolgono la loro attività nella Regione e vi abbiano la loro sede sociale e che abbiano per oggetto iniziative, opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche e termali o che provvedano alla costruzione di nuovi alberghi e di qualunque impianto a carattere ricettivo ».

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 costituiscono un punto fondamentale per giudicare dell'indirizzo di questo disegno di legge; con essi si propone, infatti, di disporre sgravi fiscali sotto forma di contributi in maniera indiscriminata nei confronti di tutti gli operatori economici che si faranno promotori di iniziative turistiche in Sicilia. E tali agevolazioni sono previste in forma di contributi anzichè di sgravi fiscali al fine di sfuggire a possibili mende di carattere costituzionale. Così si prevedono apporti in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti costitutivi di società le quali svolgono la loro attività nella Regione, si prevedono contributi corrispettivi ai tributi relativi agli atti che concernono la emissione di obbligazioni da parte delle società che intendono operare in Sicilia, si prevedono contributi corrispettivi alle tasse di registro ed ipotecarie per gli atti che concernono trasformazioni, fusioni, concentrazioni di società già esistenti; si prevedono infine contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti con cui le società provvedono all'acquisto di aree o a rilevare impianti allo scopo di farne campo alla loro iniziativa turistica.

Tutto questo, come si vede, senza alcuna distinzione e secondo una linea che tende a costituire un richiamo invitante per un giro di notevoli affari finanziari che attendono condizioni propizie per potere realizzare il livello massimo di profitto nel campo degli investimenti turistici. Il pensiero corre qui, con un richiamo assolutamente naturale, a quei conspicui capitali che sono stati resi disponibili, ad esempio, dallo smobilizzo delle attività nel settore elettrico e che oggi si orientano, da parte di questi complessi finanziari, verso investimenti nel settore turistico.

In generale, questa linea di sgravi indiscriminati dai tributi per l'impianto e la conduzione di determinate attività e per l'effettuazione di fusioni e concentrazioni corrisponde ad una linea che oggi è stata prescelta in campo nazionale al fine di incoraggiare e sospingere investimenti da parte di forze che già per le loro dimensioni hanno una fascia considerevole di profitto e che quindi, attraverso queste agevolazioni, realizzano un margine ulteriore di guadagno.

La giustificazione, che viene spesa con mol-

ta disinvolta, secondo la quale questi contributi costituirebbero un indispensabile richiamo per convogliare in questo settore investimenti che potrebbero altrimenti essere riservati ad altri campi di iniziativa, non è una giustificazione valida.

La verità è che il Governo, nell'accettare questa linea, nell'accogliere nel disegno di legge questa linea, ha scelto un certo tipo di attivazione turistica, un certo tipo di sviluppo turistico: quella linea che non passa attraverso la creazione delle possibilità ambientali, quella linea che non passa attraverso lo incoraggiamento delle iniziative dirette ad attrarre in Sicilia le correnti di turismo sociale. Il Governo ha scelto una linea che conduce fondamentalmente alla creazione di una attrezzatura turistica di alto livello, di lusso, tale, quindi, da potere attrarre in Sicilia determinati magnati, determinati privilegiati, determinate forze che si spostano con eguale disinvolta dalla Costa Azzurra alla Costa Smeralda, alle spiagge portoghesi e, come il Governo si augura, alla Sicilia.

Ma è già dimostrato che questo tipo di turismo non crea condizioni per un reale elevamento delle condizioni di vita, economiche e generali, delle popolazioni. Basta pensare alla drammatica realtà offerta dalla Sardegna dove, alle spalle dei grandi alberghi presso cui adesso vanno a soggiornare i miliardari francesi, inglesi e americani, esiste la gravissima realtà del banditismo le cui origini continuano ad essere innestate su condizioni di fondamentale arretratezza economica e sociale.

Quindi, quando noi oggi ci pronunziamo contro questo indirizzo e questi accorgimenti a cui il Governo vorrebbe affidare le prospettive dello sviluppo turistico della Sicilia, noi facciamo ciò avendo presente altri saggi, avendo presente il bilancio assolutamente negativo sul piano del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, dell'aumento del reddito generale delle popolazioni, della elevazione del tenore di vita, che oggi offrono i drammatici contrasti, certamente più vivi di ieri, che sono stati aperti là dove questo tipo di iniziativa turistica è stato sperimentato.

Secondo noi, infatti, ogni incentivazione, operi essa nel campo industriale o turistico, deve rispondere all'esigenza di assicurare maggiori possibilità di occupazione, un reale aumento generale del tenore di vita delle popolazioni e del reddito. E' con riferimento a

questo fine che costituisce il parametro del successo di ogni iniziativa economica e, in generale, di una politica economica, che noi riteniamo che questo indirizzo non possa essere accolto, che quindi questa parte del disegno di legge vada respinta e che vada sottolineato come ancora una volta essa consacri una scelta che il Governo ha compiuto, una scelta che nulla modifica e innova agli indirizzi della politica tradizionale nel campo del turismo perché ancora una volta fa ricorso alle forze più potenti, alle forze che nello sviluppo naturale e caotico della società contemporanea non sono in grado di assicurare in qualunque campo esse si applicano, dal campo industriale al campo turistico, reali condizioni di progresso e di sviluppo economico della società.

Sono questi i motivi per i quali noi siamo contrari a questi articoli e voteremo contro di essi; anzi, concretiamo questa nostra posizione attraverso la presentazione di un emendamento soppressivo di tali articoli.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli La Porta, Scaturro, Giacalone Vito, Marraro e Tuccari, il seguente emendamento:

« Sopprimere gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 15.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo quindi in votazione l'articolo 15 di cui è stata data poc'anzi lettura.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 16. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 16.

I contributi previsti all'articolo precedente competono per i cennati tributi relativi agli atti concernenti la emissione di obbligazioni da parte di Società per azioni o in accomandita, aventi la sede legale nel territorio della Regione, agli atti di con-

V LEGISLATURA

CDLXXXVIII SEDUTA

31 MARZO 1967

senso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni medesime, sempre che il ricavato delle operazioni abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Ricordo che è stato presentato un emendamento soppressivo di tale articolo. Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento soppressivo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 16.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 17. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 17.

L'Assessore è altresì autorizzato alla erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie per gli atti concernenti trasformazioni, fusione, concentrazione di società già esistenti e atti concernenti aumento di capitali sociali da parte di società che abbiano la loro sede in Sicilia, quando la trasformazione sociale, la fusione, la concentrazione o l'aumento del capitale siano deliberati per i fini indicati all'articolo 17, oppure alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi turistico-alberghieri ».

PRESIDENTE. Ricordo che da parte degli onorevoli La Porta ed altri è stata chiesta la soppressione di tale articolo. Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 17.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 17.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 18. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 18.

L'Assessore è autorizzato a concedere contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti con i quali da parte di privati, enti o società si provvede all'acquisto di aree o a rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli per i fini indicati dagli articoli 1 e 12.

I contributi previsti agli articoli 15, 16, 17 e al precedente comma del presente articolo sono concessi anche nei casi di conferimento di beni in natura o di crediti connessi alla prima costituzione e all'aumento del capitale sociale ».

PRESIDENTE. Anche di questo articolo è stata chiesta la soppressione. Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 18.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 18.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 19. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 19.

I contributi previsti agli articoli 15, 16, 17 e 18, previa istanza debitamente documentata da presentare all'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni

e per i trasporti, sono concessi con decreto dell'Assessore predetto, che stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione ed il termine entro cui debbono essere adempiute.

I contributi sono revocati qualora, entro tre mesi dal termine fissato dal decreto di concessione, non sia esibita documentazione dell'avvenuto raggiungimento delle finalità richieste e l'adempimento delle condizioni determinate con il predetto decreto ».

PRESIDENTE. Ricordo che vi è un emendamento soppressivo anche di tale articolo a firma La Porta ed altri. Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 19.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'articolo 19.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 20. Invito il deputato segretario a darne letura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 20.

Sono istituite, a decorrere dall'anno scolastico 1966-67, 60 borse di studio all'anno di cui:

a) 40 in favore degli alunni degli Istituti e delle Scuole Professionali ad indirizzo turistico-alberghiero operanti nella Regione siciliana;

b) 20 in favore di coloro che abbiano compiuto presso gli anzidetti Istituti e Scuole Professionali l'intero corso di studi conseguendo il relativo titolo.

Il 50 per cento delle borse di studio previsto nel comma precedente è riservato agli alunni che frequentino le Scuole regionali ad indirizzo turistico-alberghiero o abbiano conseguito il diploma dalle medesime rilasciato.

L'importo di ciascuna borsa non può superare il limite massimo di lire 200.000 e

sarà graduato in rapporto al luogo di residenza della famiglia del beneficiario, nonchè della sede della scuola od istituto presso i quali il medesimo deve svolgere corsi di studio e di perfezionamento, ovvero dei complessi turistico - alberghieri presso i quali sarà inviato per l'addestramento professionale, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

Le borse vengono conferite, mediante concorso, agli aspiranti particolarmente meritevoli i quali abbiano conseguito, in una unica sessione, il titolo che dà accesso alla classe cui chiedono la iscrizione, ovvero abbiano conseguito il titolo cui dà diritto l'intero corso di studio, riportando una media di voti non inferiore ai 7/10.

I concorsi per l'attribuzione delle borse di studio saranno annualmente banditi dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sentiti i competenti Capi dell'Istituto.

Il bando dovrà indicare le modalità per l'espletamento dei concorsi, la rateazione dell'ammontare delle borse, nonchè le norme atte a garantire che gli assegnatari delle borse medesime frequentino regolarmente e con profitto i corsi per i quali hanno ottenuto la concessione.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti. La Commissione sarà presieduta dal Presidente del Consiglio regionale del turismo e sarà così composta:

— da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

— da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione;

— dal Provveditore agli Studi di Palermo;

— da un componente scelto tra i capi di Istituto di Scuole professionali ad indirizzo turistico-alberghiero operanti nel territorio della Regione.

Le funzioni di segretario saranno espletata da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Al Presidente ed ai membri della Commissione si applicano le disposizioni conte-

nute nella legge 2 marzo 1962, numero 3.

A parità di merito dovranno essere preferiti:

- gli orfani di padre;
- i figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra;
- i figli degli inabili al lavoro;
- i profughi e rimpatriati dall'Estero, per causa di guerra previsti all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1948, numero 8;
- gli appartenenti a famiglia numerosa.

Le borse di studio sono destinate al perfezionamento professionale all'Estero presso Scuole ed Istituti superiori di istruzione ad indirizzo turistico-alberghiero ovvero ad addestramento professionale pratico presso grandi complessi turistico-alberghieri.

All'uopo l'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti è autorizzato a stipulare con detti Istituti o con grandi compagnie alberghiere, apposite convenzioni ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati adesso presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cangialosi, Muccioli e Avola:

sostituire la seconda parte del 7º comma dell'articolo 20 con la seguente: « La Commissione sarà presieduta dall'Ispettore regionale preposto alla direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti »;

— dagli onorevoli La Loggia, Rubino, D'Acquisto, Muratore, Cangialosi e Sallicano:

al comma 7º sostituire le parole: « dal Presidente del Consiglio regionale del turismo » con le seguenti altre: « dal provveditore agli studi di Palermo »;

sopprimere alla fine della pagina 33 le parole: « dal Provveditore agli studi di Palermo ».

Dichiaro aperta la discussione.

CANGIALOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGIALOSI. Onorevole Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento sostitutivo della se-

conda parte del 7º comma dell'articolo 20, di cui ella ha testè dato lettura.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'esame dell'emendamento parzialmente sostitutivo del 7º comma dell'articolo 20, presentato dagli onorevoli La Loggia, Rubino ed altri.

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento soppressivo delle parole: « dal Provveditore agli studi di Palermo », a firma La Loggia, Rubino ed altri.

Poichè su di esso nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo quindi in votazione l'articolo 20 nel testo risultante dalle modifiche testè apportate.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 21. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 21.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti è autorizzato a concedere contributi ad Enti ed Istituti per la formazione e per la elevazione professionale del personale addetto o da adibire a mansioni connesse all'esercizio dell'attività turistica ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 21.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 22. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 22.

E' istituita presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, la Commissione prevista dall'articolo 6 del regio decreto legge 18 gennaio 1937, numero 875, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 1937, numero 2651.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti, sentita la Commissione, decide in merito ai ricorsi avverso la classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande, deliberata dagli Enti provinciali per il turismo della Sicilia.

Al Presidente ed ai membri della Commissione, da nominarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti, si applicano le disposizioni contenute nella legge 2 marzo 1962, numero 3 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 22.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 23. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 23.

La Commissione è composta:

- di un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che la presiede;

- dell'ispettore di Pubblica Sicurezza addetto alla Presidenza della Regione siciliana;

- di un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio;

- di un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico;

- di un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale delle finanze;

- di un rappresentante del Distretto di Palermo dell'Avvocatura dello Stato;

- di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio;

- del Presidente dell'Unione regionale albergatori siciliani;

- di un rappresentante dei lavoratori di albergo.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 23.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Bisogna adesso votare il titolo II « Provvidenze varie in favore dell'industria alberghiera ». La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 24. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 24.

L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concorrere, mediante l'erogazione di contributi, nelle spese per l'esercizio di collegamenti continuativi di prevalente interesse turistico.

I contributi sono concessi allorchè ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) si tratti di servizio di prevalente interesse turistico i cui programmi di esercizio, itinerari e tariffe siano approvati dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

b) si tratti di imprese o enti regolarmente autorizzati dai competenti organi per l'esercizio dei servizi da svolgere, forniti di attrezzatura tecnica ed organizzazione adeguata, nonché di mezzi tecnicamente idonei e rispondenti alle moderne esigenze del traffico;

c) le persone trasportate risultino non inferiori al 60 per cento di quelle previste nei programmi di esercizio approvati dall'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

Sono esclusi dal beneficio dei predetti contributi i servizi su strada ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cangialosi, Muccioli ed Avola:

sopprimere la lettera c) del 2º comma dell'articolo 24;

— dagli onorevoli Occhipinti e Cangialosi: all'ultimo comma dell'articolo 24 aggiungere: « ad eccezione di quelli relativi all'isola di Pantelleria ».

Dichiaro aperta la discussione.

CANGIALOSI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento soppresso della lettera c).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGIALOSI. Signor Presidente, questo emendamento è in stretta connessione con un altro emendamento all'articolo 26, che mi accingo a presentare insieme agli onorevoli Muccioli ed Avola.

Esso propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 26 con il seguente: « La percentuale di intervento sarà adeguata al numero dei servizi ed alla produttività turistica di essi ».

RUBINO. Che significa « produttività turistica »?

Potrebbe anche essere dell'1 per cento: cioè viaggi vuoti. E' necessario stabilire un limite.

CANGIALOSI. Comunque, onorevole Rubino, con lo stabilire la percentuale del 60 per cento, si incorre nell'inconveniente che mentre l'ammontare del contributo è stabilito in via preventiva, tenendo conto cioè dei costi di esercizio previsti dalla ditta, il computo dei passeggeri, invece, viene fatto in sede consuntiva. Di guisa che se una ditta, dopo aver

organizzato un nolo da Palermo a Londra per 120 passeggeri, in effetti ne trasporta soltanto 71, viene esclusa dal contributo.

Appunto per eliminare questi inconvenienti io propongo di sopprimere la lettera c) del secondo comma dell'articolo 24 e di modificare l'articolo 26 nel senso di adeguare la percentuale di intervento al numero dei servizi e alla produttività turistica di essi, con ciò lasciando all'Assessore al turismo la discrezionalità di stabilire se un servizio risulti produttivo o meno.

E' chiaro infatti che, stabilendo una precisa percentuale minima di persone trasportate, nessuna ditta effettuerà questi servizi per il timore di vedersi privata in sede di controllivo del contributo preventivamente richiesto.

RUBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINO. Signor Presidente, io posso anche condividere il motivo che ha spinto l'onorevole Cangialosi a presentare, assieme agli onorevoli Muccioli ed Avola, questo emendamento; ma è fuor di dubbio, d'altronde, che non è possibile prescindere dal criterio quantitativo in quanto in tal modo ne deriverebbe una fioritura di società le quali chiederebbero i contributi, farebbero i viaggi a vuoto e dichiarerebbero che vi è produttività turistica.

E' ovvio, peraltro, che la percentuale del 60 per cento potrebbe essere ridotta al 40, al 50 per cento; ma siccome è sempre meglio mettere i cancelli e chiuderli prima che i buoi scappino, è assolutamente necessario stabilire che, per potere godere del contributo, le persone trasportate non risultino inferiori ad una aliquota predeterminata.

PRESIDENTE. La Commissione?

SALLICANO. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, *Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti.* Il Governo si mette alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento soppressivo della lettera c) del secondo comma dell'articolo 24 a firma degli onorevoli Cangialosi, Muccioli ed Avola.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

MAZZA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta è sostenuta dal numero dei deputati prescritto dal regolamento, si procede alla riprova.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 24, presentato dagli onorevoli Occhipinti e Cangialosi. Nessuno chiede di parlare?

La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, *Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo quindi in votazione l'intero articolo 24, così modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 25. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', *segretario:*

« Art. 25

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti, è autorizzato inoltre a concedere contributi per

V LEGISLATURA

CDLXXXVIII SEDUTA

31 MARZO 1967

servizi di trasporto a carattere non continuativo d'interesse turistico.

I contributi sono concessi quando concorrono le seguenti condizioni:

a) si tratti di trasporti turistici;

— che si effettuino in epoche corrispondenti ai periodi in cui si svolgono nel territorio della Regione le manifestazioni di maggiore interesse nel campo del turismo dello spettacolo e dello sport, o ai periodi di particolare importanza attrattiva climatica;

— ovvero tendano ad incrementare le visite in Sicilia di emigranti siciliani;

— ovvero tendano a favorire il turismo sociale e giovanile;

b) si tratti di imprese ed enti aventi requisiti previsti alla lettera a) dell'articolo 24;

c) i programmi di esercizio, gli itinerari e le tariffe siano approvati dall'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo 25.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 26. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 26.

La misura dei contributi previsti ai precedenti articoli non può superare il 40 per cento del costo di esercizio relativo al servizio per il quale il contributo è accordato.

La percentuale di intervento sarà ade-

guata al numero di persone trasportate ed alla produttività turistica del servizio.

Il contributo previsto al 1° comma deve essere prevalentemente utilizzato per una riduzione di una quota non inferiore al 30 per cento del costo del biglietto.

La corresponsione dei contributi avverrà a presentazione dei programmi di esercizio e della documentazione atta a comprovare che siano stati interamente adempiuti gli obblighi stabiliti.

La predetta documentazione dovrà essere munita del parere degli Uffici tecnici dei trasporti e degli Enti provinciali per il turismo interessati.

Le modalità di erogazione dei contributi e gli obblighi dei beneficiari sono fissati da apposita convenzione da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti, sentiti gli Uffici tecnici dei trasporti, la competente Commissione del Consiglio regionale del turismo ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cangialosi, Muccioli ed Avola:

sostituire il 2° comma dell'articolo 26 con il seguente: « la percentuale di intervento sarà adeguata al numero dei servizi ed alla produttività turistica di essi »;

sostituire il 4°, 5° e 6° comma con i seguenti: « La corresponsione dei contributi avverrà a presentazione dei consuntivi di gestione e della documentazione atta a comprovare che siano stati interamente adempiuti gli obblighi stabiliti.

La predetta documentazione dovrà essere munita del parere degli enti provinciali per il turismo interessati per territorio, per quanto concerne la rispondenza del servizio alle finalità turistiche.

Le modalità di erogazione dei contributi e gli obblighi dei beneficiari sono fissati da apposita convenzione da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale al turismo, alle comunicazioni ed ai trasporti, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa »;

— dagli onorevoli D'Angelo, Grammatico, Occhipinti, Cangialosi e Celi:

sostituire la parola: « 40 per cento » con la parola: « 50 per cento »;

— dagli onorevoli La Loggia, Rubino, D'Acquisto, Muratore e Cangialosi:

dopo il 1º comma dell'articolo 26 aggiungere: « la misura massima è elevata al 50 per cento allorchè si tratti di iniziative promosse da Enti pubblici o società a prevalente partecipazione pubblica ».

CANGIALOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGIALOSI. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 26 di cui è stata testé data lettura.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento D'Angelo ed altri al primo comma dell'articolo 26. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

SALLICANO. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 26 di cui è stata data poc'anzi lettura.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento sostitutivo del quarto, del quinto e del sesto comma dell'ar-

ticolo 26 presentato dagli onorevoli Cangialosi Muccioli ed Avola.

CANGIALOSI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGIALOSI. Signor Presidente, con questo emendamento noi proponiamo innanzitutto l'eliminazione del parere degli uffici tecnici dei trasporti in ordine alla documentazione per poter fruire del contributo.

Ciò perchè riteniamo che bisogna semplificare al massimo le procedure. Infatti, quali sono gli uffici tecnici dei trasporti?

LOMBARDO. Come, quali sono?

CARBONE. Quali sono?

CANGIALOSI. Si tratta di una dizione estremamente generica. Per i trasporti via terra tali uffici sono quelli della motorizzazione; ma per i trasporti aerei e marittimi?

SALLICANO. Le Capitanerie.

CANGIALOSI. Bene, allora lo si precisi. Riguardo al sesto comma dell'articolo 26, noi proponiamo di eliminare, in ordine alla convenzione che fissa le modalità di erogazione dei contributi e gli obblighi dei beneficiari, i pareri degli uffici tecnici dei trasporti e della competente Commissione del Consiglio regionale del turismo.

Il primo per le ragioni già spiegate; il secondo perchè nell'ambito del Consiglio regionale del turismo non esiste una commissione competente in materia di trasporti, essendo stata quest'ultima aggregata all'Assessorato del turismo successivamente all'istituzione del Consiglio regionale predetto. Di ciò ce ne può dare atto anche l'onorevole Rubino che è il Presidente del Consiglio regionale del turismo.

Anche su questo punto ritengo che sia necessario riflettere con attenzione al fine di evitare che sorgano dubbi in sede di applicazione della legge e chi ha diritto di fruire di questi contributi in realtà non li ottenga.

CARBONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONE. Signor Presidente, la maggioranza della Commissione chiede il rinvio della discussione del disegno di legge, dal momento che siamo in presenza di un tentativo pressante per modificare profondamente il contenuto di esso.

**Presidenza del Presidente
LANZA**

PRESIDENTE. Al fine di consultare i Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine ai lavori di questa sera, sospendo la seduta.
(La seduta. sospesa alle ore 21,50, è ripresa alle ore 22,20)

**Presidenza del Vice Presidente
COLAJANNI**

La seduta è ripresa.

CANGIALOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGIALOSI. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento sostitutivo del quarto, del quinto e del sesto comma dell'articolo 26.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, l'articolo 26 si occupa della misura dei contributi previsti nei due articoli precedenti e cioè nell'articolo 24 (che stabilisce contributi a favore delle normali e periodiche iniziative di collegamenti) e nell'articolo 25 (che stabilisce contributi a favore delle iniziative straordinarie, di carattere non periodico e non continuativo).

Suscita in noi perplessità che si adottino lo stesso criterio, la stessa misura e gli stessi parametri per due tipi di iniziativa sostanzialmente diversi l'uno dall'altro: quella concernente servizi di carattere periodico e quindi continuativo e quella concernente servizi di carattere saltuario.

Se invero è opportuna una certa elasticità di valutazione riguardo alle iniziative di carattere straordinario (viaggi, voli particolari collegati alle esigenze di determinate comitive più o meno numerose), a noi sembra invece che tutto il sistema che presiede alla corresponsione dei contributi in favore delle iniziative a carattere continuativo dovrebbe essere molto più severo, molto più rigoroso, molto più preciso.

L'esperienza, infatti, dice che nei riguardi delle società che gestiscono, con carattere di periodicità, collegamenti marittimi o anche di altro tipo, è estremamente difficile esercitare dei controlli seri e consistenti anche quando questi vengono esercitati attraverso uno dei due strumenti tradizionali che sono: la percorrenza, che nel linguaggio della navigazione si chiama il « migliatico » e il numero dei passeggeri.

E' noto come le società o per lo meno alcune società siano specializzate in tutta una serie di accorgimenti attraverso i quali e l'uno e l'altro di tali coefficienti vengono facilmente strumentalizzati in relazione a determinati obiettivi di incassi preventivi che sono stabilmente contabilizzati nei bilanci delle società stesse. Non bisogna dimenticare, poi, che la esigenza di una sovvenzione, che in alcuni casi è veramente esistente e reale (basti pensare, per esempio, alle anti-economicità di certi collegamenti con Isole minori, con isole piccolissime), diventa invece un pretesto per facili guadagni per altri servizi, per altri collegamenti; per esempio, io ritengo che oggi tutti i servizi che vengono effettuati con mezzi di trasporto veloci e che quindi rientrano nella categoria dei servizi di lusso, e vengono pagati saporitamente dall'utente, cominciano a non aver più bisogno di sovvenzioni. In effetti, quindi, queste sovvenzioni rappresentano un *cadeau* per molte società che potrebbero utilmente gestire questi servizi senza bisogno di esse. Nel dire ciò, ho ben presenti alcune situazioni esistenti nella mia provincia.

Secondo noi dovrebbe essere predisposto un sistema che, da una parte, utilizzi i detti strumenti tradizionali per esercitare un reale controllo su queste attività e che dall'altra sia idoneo ad accertare il rendimento delle linee, la loro portata e la loro convenienza economica.

Ecco perchè a noi sembra che, anche allo scopo di introdurre un principio nuovo in

questo campo dei contributi per i servizi, sia opportuno stabilire misure preferenziali di contributi allorchè si tratti di iniziative promosse da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica.

Per esempio, vi è stato un certo periodo nel corso del quale i servizi degli aliscafi tra Messina e la costa calabria sono stati gestiti dalle Ferrovie dello Stato; si è però verificato un fatto strano: che, neanche a farlo apposta, il periodo in cui il subingresso delle Ferrovie dello Stato alla società privata è stato autorizzato dalla Regione è coinciso esattamente con il periodo dell'ammortamento delle spese necessarie per l'avvio dell'attività e per le attrezzature e che, trascorso questo pesante periodo iniziale di gestione, il privato ha trovato la possibilità di subentrare, di ritornare al pilotaggio dell'iniziativa, liberato dal peso che unicamente avrebbe giustificato la concessione dei contributi. Ecco perchè questa materia della misura dei contributi secondo noi è affrontata nell'articolo 26 con una prodigalità non rispondente agli interessi della Regione, non corrispondente agli interessi dell'erario pubblico. Ecco perchè, a nostro avviso, questo articolo dovrebbe essere modificato e quindi l'emendamento aggiuntivo al primo comma di esso, presentato e successivamente ritirato dagli onorevoli La Loggia, Rubino ed altri, che aveva fatto proprie alcune di queste nostre preoccupazioni, meriti di essere ripresentato da parte nostra affinchè su di esso l'Assemblea possa pronunciarsi, pronunciandosi ad un tempo su una esperienza che oggi va rinnovata e migliorata.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Tuccari, La Loggia, Celi, Scaturro e Genovese:

all'articolo 26, dopo il primo comma aggiungere: « la misura massima è elevata al 60 per cento allorchè si tratti d'iniziative promosse da Enti pubblici, o società a prevalente partecipazione pubblica »;

— dagli onorevoli La Loggia, Rubino, D'Acquisto, Barone e Cangialosi:

sostituire il 5° comma dell'articolo 26 con il seguente: « La predetta documentazione dovrà essere munita del parere degli Enti provinciali per il turismo interessati per ter-

ritorio per quanto concerne la rispondenza dei servizi alle finalità turistiche »;

— dalla Commissione:

al sesto comma dell'articolo 26, dopo la parola: « sentiti », sopprimere: « gli uffici tecnici dei trasporti e la competente commissione del » e aggiungere la parola: « il »;

— dagli onorevoli La Loggia, Sardo, Rubino, Russo Giuseppe e Cangialosi:

all'articolo 26, dopo la parola: « convenzione » aggiungere le seguenti altre: « anche pluriennale ».

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 26, presentato dagli onorevoli Tuccari, La Loggia, Celi, Scaturro e Genovese.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo quindi in votazione l'emendamento sostitutivo del quinto comma dell'articolo 26, a firma La Loggia, Rubino, ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento al sesto comma dell'articolo 26, presentato dalla Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo delle parole « anche pluriennale » al sesto comma dell'articolo 26, presentato dagli onorevoli La Loggia, Sardo ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo infine in votazione l'articolo 26 nel testo risultante dalle votazioni testè avvenute.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 27. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 27.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni pluriennali per la concessione di contributi ad imprese o enti regolarmente autorizzati al fine di consentire l'applicazione di tariffe speciali a basso costo per il potenziamento e lo sviluppo del turismo motorizzato, a vantaggio dei turisti che soggiornano in Sicilia per un periodo non inferiore a giorni sei.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni ed ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 27.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo quindi in votazione il Titolo III: « Comunicazioni e trasporti di interesse turistico ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 28. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 28.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti è autorizzato a concedere i seguenti contributi a favore degli Enti turistici sottoposti alla sua vigilanza e tutela ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 9 aprile 1956, numero 510 a decorrere dall'esercizio finanziario 1967:

a) agli enti provinciali del turismo, aventi sede nel territorio della Regione si-

ciliana, contributi ad integrazione di quelli previsti dalla legge 4 marzo 1958, numero 174, in misura pari all'ammontare per ciascun esercizio finanziario, al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;

b) alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, contributi ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, numero 958, in misura pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;

c) alle Associazioni turistiche pro loco, contributi in misura pari allo 0,50 per cento della introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli La Loggia, Rubino, D'Acquisto, Muratore e Sallicano il seguente emendamento:

alla lettera b) dell'articolo 28 sostituire la cifra: « 1 per cento » con l'altra: « 2 per cento ».

Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo quindi in votazione l'articolo 28 nel testo risultante dalla modifica testé apportata.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 29. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 29.

I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti in relazione ai programmi annuali di attività degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle Associazioni pro loco, tenuto conto

delle esigenze dei singoli enti in funzione degli interessi della economia turistica regionale e con la esclusione di destinazione per spese di personale e di amministrazione.

I bilanci ed i programmi annuali di attività degli Enti, delle Aziende e delle pro loco, nonchè il piano di riparto dei contributi, sono approvati dall'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti non oltre il mese di settembre di ciascun anno, con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport.

A tal fine, gli Enti, le Aziende e le pro loco sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le proposte ed i programmi annuali entro il mese di agosto di ciascun anno ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cangialosi, Muccioli e Avola il seguente emendamento:

al secondo comma dell'articolo 29 sopprimere le parole: « previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport ».

CANGIALOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGIALOSI. Signor Presidente, anche a nome degli onorevoli Muccioli ed Avola, dichiaro di ritirare questo emendamento allo articolo 29 e altresì tutti gli altri emendamenti presentati a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro, da parte dell'onorevole Cangialosi, dell'emendamento all'articolo 29 di cui è stata data testè lettura e di tutti gli altri emendamenti presentati, insieme agli onorevoli Muccioli ed Avola, a questo disegno di legge dei quali do lettura:

al 1º comma dell'articolo 30 sopprimere le parole: « Previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport »;

al 2º comma dell'articolo 31 sopprimere le parole: « Previo parere del Consiglio regionale del turismo, della spettacolo e dello sport »;

all'articolo 34 sostituire il 2º comma con il seguente: « Il piano, coordinato con quello cui provvede l'E.N.I.T. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, numero 510, e con le iniziative degli enti turistici periferici per la propaganda nelle zone di loro competenza, è approvato con decreto dell'Assessore regionale al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti »;

al 3º comma dell'articolo 40 sopprimere le parole: « previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale del turismo ».

Non vi sono altri emendamenti all'articolo 29. Nessuno chiede di parlare su di esso? La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 29.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Sull'ordine dei lavori.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Ho appreso, onorevole Presidente, che i Capigruppo hanno inopinatamente e inopportunamente deciso di proporre alla Presidenza dell'Assemblea...

CORALLO. E' una critica al suo Capogruppo?

LA PORTA. E' una critica a tutti i Capigruppo, compreso lei, onorevole Corallo.

CORALLO. Non sono un Capogruppo.

LA PORTA. Ho appreso della decisione inopportuna adottata dai Capigruppo di proporre la chiusura dei lavori di questa seduta

V LEGISLATURA

CDLXXXVIII SEDUTA

31 MARZO 1967

alle ore 23. Però, poichè esistono una serie di problemi che meritano di essere trattati con urgenza e poichè esistono una serie di questioni la cui soluzione è ormai da lungo tempo attesa e sulle quali, quindi, l'Assemblea dovrebbe discutere e deliberare, io vorrei proporre, onorevole Presidente, che si prosegua nell'esame del disegno di legge concernente « Provvedimenti per lo sviluppo della economia turistica nella Regione siciliana » fino alle ore 23...

RUBINO. Fino alle 23,05 perchè stiamo perdendo dei minuti preziosi.

LA PORTA. ... fino alle 23,05 e che successivamente si discutano, prelevandoli dall'ordine del giorno il disegno di legge numero 98 concernente: « Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1962, numero 23, riguardante l'istituzione di un ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale » e il disegno di legge numero 175 e 185 all'oggetto: « Passaggio dal ruolo della carriera ausiliaria al ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione regionale che ha svolto mansioni della carriera esecutiva » posti rispettivamente ai numeri 9 e 22 del punto IV dell'ordine del giorno.

Vorrei aggiungere che, nell'ipotesi, possibile, in cui qualche collega non ritenga di dovere partecipare ai lavori di questa sera fino a tarda ora, io sono disposto, e credo che lo siano anche gli altri colleghi, a che questi disegni di legge vengano esaminati questa sera e vengano invece votati per scrutinio segreto nella prossima seduta.

TOMASELLI. Non siamo d'accordo.

LA PORTA. Lei non rappresenta nessuno!

TOMASELLI. Certamente più di lei! Lei smentisce il suo Capogruppo!

D'ACQUISTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ACQUISTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo per i Capigruppo il massimo rispetto, ma questa Assemblea non è una Assemblea di Capigruppo, ma una As-

semblea di deputati. Alcune delle sedute precedenti si sono concluse a tarda ora proprio perchè volevamo che i lavori procedessero nel modo più rapido e che si esaurisse l'esame del maggior numero di disegni di legge.

Io condivido pienamente la proposta avanzata dall'onorevole La Porta di esaminare, dopo la sospensione della discussione del disegno di legge concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana », altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno come quelli concernenti il personale della Regione, ai quali appunto l'onorevole La Porta ha fatto testé cenno, e come quello relativo alla liquidazione dell'Escal posto al numero 17. Mi associo altresì alla proposta, fatta dallo stesso collega, di discutere questa sera i singoli articoli di tali disegni di legge e di rinviare alla prossima seduta la loro votazione finale per scrutinio segreto.

CANGIALOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGIALOSI. Signor Presidente, prendo brevemente la parola per associarmi anch'io alla proposta dell'onorevole La Porta di discutere, subito dopo la sospensione dell'esame del disegno di legge concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana », il disegno di legge numero 98 concernente: « Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1962, numero 23, riguardante l'istituzione di un ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale », posto al numero 9 del punto IV dell'ordine del giorno.

GENOVESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENOVESE. Signor Presidente, pur prendendo atto dell'esistenza di un accordo tra i Capigruppo, non possiamo disconoscere una esigenza obiettiva. Quindi, oltre ad associarmi alla proposta dell'onorevole La Porta, vorrei anche sottolineare l'esigenza che si completi l'esame del disegno di legge numero 384 e 388 « Liquidazione dell'Ente siciliano per le

case ai lavoratori », posto al numero 17 del punto IV all'ordine del giorno.

LA TERZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA TERZA. Signor Presidente, nell'associarmi alla proposta formulata dall'onorevole La Porta, vorrei prospettare all'Assemblea l'opportunità di discutere il disegno di legge numero 343: « Erezione a comune autonomo delle frazioni di Rometta Marea e Sant'Andrea del Comune di Rometta (Messina) sotto la denominazione di Rometta Marea », posto al numero 32 del punto IV dell'ordine del giorno.

**Presidenza del Vice Presidente
GIUMMARRA**

TRENTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTA. Signor Presidente, chiedo il prelievo del disegno di legge numero 493 concernente: « Provvedimenti relativi al trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi », posto al numero 21 del punto IV dell'ordine del giorno, al fine di potere dare alla categoria di lavoratori interessata la possibilità di lavorare tranquillamente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo in corso di discussione un disegno di legge, non è possibile introdurre qualsiasi altro argomento a meno che l'Assemblea non approvi una regolare proposta di sospensiva.

Conseguentemente, la richiesta di prelievo testè fatta dall'onorevole Trenta va dichiarata inammissibile.

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si passa, pertanto, all'articolo 30 del disegno di legge « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana ». Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 30.

Entro il mese di giugno di ciascun anno l'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti, sentiti gli Enti provinciali per il turismo e previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, determina con proprio decreto il calendario delle manifestazioni turistiche da effettuarsi nello anno successivo.

Possono essere comprese nel calendario:

a) le manifestazioni turistiche, artistico-culturali, ricreative, sportive, che, per la loro rilevanza, costituiscano effettivo richiamo turistico sul piano internazionale e nazionale;

b) le manifestazioni turistiche, artistico-culturali, ricreative, sportive a carattere interregionale e regionale quando, per la loro importanza, possano costituire valido coefficiente di incremento del turismo verso la Regione;

c) le manifestazioni turistiche, folcloristiche, artistiche tradizionali a carattere provinciale o locale rientranti nei programmi annuali di attività degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende di cura, soggiorno e turismo e delle Associazioni proletarie aventi sede nel territorio della Regione siciliana ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli La Loggia, Rubino, D'Acquisto e Occhipinti i seguenti emendamenti:

aggiungere alla lettera a) dopo la parola: « culturali » le seguenti altre: « drammatiche, classiche o di carattere spiccatamente siciliano »;

aggiungere alla lettera b), dopo la parola: « culturali » le seguenti altre: « drammatiche, classiche o di carattere spiccatamente siciliano »;

alla fine dell'articolo, aggiungere: « per i maggiori oneri derivanti dalle aggiunte anzidette è stanziata la somma di lire 100.000.000 annui a partire dall'esercizio 1968, cui si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti nel detto esercizio dalla cessazione degli oneri previsti dalla legge 18 aprile 1951, numero 20 ».

Dichiaro aperta la discussione. Sull'emen-

V LEGISLATURA

CDLXXXVIII SEDUTA

31 MARZO 1967

damento aggiuntivo alla lettera a) dell'articolo 30, la Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo alla lettera b) dell'articolo 30 di cui ho poc'anzi dato lettura.

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo 30 di cui ho poc'anzi dato lettura.

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Dichiaro chiusa la discussione e pongo in

votazione l'articolo 30 nel testo risultante dalle modifiche testè apportate.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 31. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 31.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad assumere fino a totale proprio carico le spese per la realizzazione delle manifestazioni previste dalla lettera a) dell'articolo precedente incluse nel calendario.

All'approvazione del programma esecutivo delle singole manifestazioni ed al conseguente impegno di spesa, nonché all'incarico relativo alla organizzazione, si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti, previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Per l'attuazione delle manifestazioni sono ammesse aperture di credito ai sensi della legge 2 agosto 1954, numero 33, nei limiti del finanziamento disposto, in favore degli enti organizzatori.

Si applicano ai rappresentanti legali dei suddetti enti le norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato che regolano le attribuzioni, gli obblighi e le responsabilità dei funzionari delegati ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli La Loggia, Rubino, D'Acquisto, Muratore e Sallicano i seguenti emendamenti:

sostituire il 1° comma con il seguente:

« L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad assumere direttamente o a mezzo di enti che abbiano tra le loro finalità l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del precedente articolo, fino a totale proprio carico le spese per la realizzazione delle manifestazioni previste nella detta lettera incluse nel calendario »;

al 2º comma sopprimere le parole: « previo parere del Consiglio regionale del turismo dello spettacolo e dello sport ».

Dichiaro aperta la discussione.

Sull'emendamento sostitutivo del 1º comma dell'articolo 31, la Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento parzialmente soppresivo del 2º comma dell'articolo 31, la Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo 31 nel testo risultante dalle modifiche testé approvate.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 32. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 32.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti è autorizzato a concedere contributi, entro il limite massimo del 50 per cento delle spese ri-

conosciute ammissibili, per la realizzazione delle manifestazioni previste alle lettere b) e c) dell'articolo 30 quando siano effettuate a cura degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende di cura, soggiorno e turismo, delle Associazioni pro loco e di altri enti od associazioni di riconosciuta idoneità tecnica.

I programmi esecutivi delle singole manifestazioni ed i relativi preventivi di spesa, unitamente alla dimostrazione della disponibilità della quota a carico dell'ente organizzatore, sono presentati agli Enti provinciali per il turismo, i quali li trasmettono, corredati del parere, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 32.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 33. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 33.

I contributi indicati nell'articolo precedente sono corrisposti a presentazione del rendiconto documentato delle spese sostenute, munito del parere e del visto di approvazione dell'Ente provinciale per il turismo competente.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti è autorizzato a disporre anticipazioni pari all'80 per cento dei contributi concessi per le manifestazioni organizzate dagli Enti provinciali per il turismo o dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o da altri

Enti pubblici o dalle Associazioni pro loco.

Gli enti, le aziende e le associazioni indicati nell'articolo precedente sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per il tramite degli Enti provinciali per il turismo interessati, i rendiconti documentati per ciascuna manifestazione ammessa a contributo, entro cinque mesi dalla realizzazione della medesima.

Decorso infruttuosamente il termine previsto dal comma precedente, gli enti, le aziende, le società e le associazioni beneficiarie decadono di diritto dal contributo loro concesso e la parte di questo eventualmente anticipata è recuperata a loro carico ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commisisione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 33.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 34. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 34.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti predisponde annualmente e realizza un organico piano di propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Regione siciliana. Il piano è formulato dettagliatamente per ciascuno dei settori di propaganda con l'indicazione distinta delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio, della televisione, della edizione di opere di divulgazione turistica, di cartelli pubblicitari, di vetrine di esposizione e di ogni altro mezzo ritenuto utile, ivi compresa l'incen-

tivazione dei piani di propaganda degli agenti di viaggio e turismo per l'incremento del movimento verso la Sicilia.

Il piano, coordinato con quello cui provvede l'Enit, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, numero 510, e con le iniziative degli enti turistici periferici per la propaganda nelle zone di loro competenza, è sottoposto, unitamente al programma delle manifestazioni previste dall'articolo 30 entro il mese di giugno di ciascun anno, al Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, ed è approvato, previo parere del medesimo, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

I programmi di cui ai commi precedenti sono modificati con la stessa procedura prevista per la loro approvazione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 34.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli La Loggia, Rubino, D'Acquisto, Muratore e Sallicano il seguente emendamento aggiuntivo, articolo 34 bis:

« Ai fini della formulazione del programma previsto dall'articolo precedente l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può avvalersi della consulenza di imprese ed enti specializzati, nazionali od esteri, di riconosciuta idoneità tecnica, cui richiederà tempestivamente dettagliate offerte. I relativi rapporti saranno regolati da apposite convenzioni da approvarsi con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il Consiglio regionale del turismo ed il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

V LEGISLATURA

CDLXXXVIII SEDUTA

31 MARZO 1967

Per l'attuazione del programma previsto dall'articolo precedente con esclusione delle iniziative da assumere a mezzo della stampa della radio e della televisione, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede a mezzo di appalti concorso o licitazione privata a cui saranno invitate imprese ad enti specializzati, nazionali od esteri, di riconosciuta idoneità tecnica e finanziaria ».

Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 35. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 35.

Del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, istituito con legge 23 aprile 1956, numero 30, fanno parte oltre ai membri previsti dall'articolo 3 della detta legge:

a) l'Ispettore regionale preposto alla direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Il medesimo fa parte di diritto delle Commissioni previste dall'articolo 6 della legge sopra indicata;

b) i Soprintendenti alle antichità, ai monumenti e alle gallerie della Sicilia. I medesimi fanno parte, di diritto, della Commissione del turismo prevista dal predetto articolo 6;

c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico.

Il numero 7 dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1956, numero 30 è così modificato:

I presidenti degli enti provinciali del tu-

rismo e, in loro vece, i direttori appositamente delegati.

Le Commissioni del Consiglio del turismo, dello spettacolo e dello sport, possono avvalersi, di volta in volta, dell'opera di tecnici particolarmente esperti nella materia da trattare ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

SALLICANO. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 35.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti il titolo IV « Attività degli enti turistici, piani di propaganda e calendario delle manifestazioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Ritiro di richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di disegno di legge.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare la richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per il disegno di legge numero 710 recante norme per il riordinamento dei ruoli del personale dell'Autoparco regionale, poichè la Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo » lo ha già esaminato; prego quindi Vossignoria di volerlo inserire nell'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, nel prendere atto del ritiro della sua richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per

il disegno di legge numero 710, la Presidenza le assicura che farà il possibile per inserire tale disegno di legge nell'ordine del giorno della prossima seduta.

Onorevoli colleghi, avverto che, a seguito di accordi intervenuti fra i Capigruppo, la mozione numero 92, all'oggetto: « Provvedimenti per lo sviluppo economico della Sicilia e per l'attuazione dello Statuto » a firma degli onorevoli La Torre, Nicastro, Tuccari, Varvaro ed altri, la cui discussione era stata fissata per la seduta di lunedì prossimo, sarà posta all'ordine del giorno della seduta di martedì 4 aprile.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Con riferimento agli accordi intercorsi tra i Capigruppo e data l'ora tarda, la seduta è rinviata a lunedì 3 aprile 1967, alle ore 17,00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Votazione per scrutinio segreto del disegno di legge: « Norme per agevolare i viaggi degli elettori siciliani emigrati per ragioni di lavoro » (670).

III — Discussione dei disegni di legge:

1) « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana » (126, 184, 286, 438, 440, 444, 445) (*Seguito*);

2) « Liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori » (334-388) (*Seguito*);

3) « Istituzione dei ruoli organici provvisori dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico » (326); (*Seguito*);

4) « Intervento in favore delle popolazioni colpite dalle eccezionali avvertenze atmosferiche dell'autunno 1966 » (652);

5) « Integrazioni e modifiche alla legge 5 agosto 1957, numero 50 recante provvidenze per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche di fisica nucleare pura ed applicata in Sicilia » (696) (*Urgenza e relazione orale*);

6) « Autorizzazione al Governo regionale per l'acquisto della Villa Sgadari in territorio di Petralia Soprana » (297);

7) « Modifica della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 dicembre 1966, concernente "Provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità" » (688) (*Urgenza e relazione orale*);

8) « Integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1959, numero 15 recante modifiche alla legge 13 maggio 1953, numero 34, concernente i ruoli organici dell'Amministrazione regionale » (641);

9) « Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1962, numero 23, riguardante l'istituzione di un ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale » (98);

10) « Contributo alla Regione a favore del liceo musicale V. Bellini di Catania e A. Corelli di Messina » (127);

11) « Assistenza e tutela della cooperazione di credito rurale » (163);

12) « Concessione di mutui edilizi ai tecnici delle cooperative di cui alla legge regionale 30 dicembre 1965, numero 42 » (519);

13) « Estensione al personale tecnico dell'Ufficio tecnico speciale per le trazzere di Sicilia della legge regionale di perequazione economica relativa al personale del Ministero agricoltura e foreste in servizio presso gli Uffici periferici dell'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste » (363);

14) « Istituzione in Tindari dell'Ente culturale "Teatro Magna Grecia" » (639);

15) « Istituzione di Centri didattici per la scuola primaria » (235);

16) « Istituzione di un Centro regionale di studi criminologici presso il manicomio giudiziario "Vittorio Madia" di Barcellona Pozzo di Gotto » (12);

17) « Norme sui Consorzi di bonifica » (677) (*Urgenza e relazione orale*);

18) « Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1950, numero 35, concernente i centri sperimentali per l'industria » (468);

19) « Estensione delle provvidenze creditizie previste dalla legge 5 novembre 1965, numero 34, alle piccole imprese commerciali » (499);

- 20) « Provvedimenti relativi al trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi » (493);
- 21) « Passaggio dal ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione regionale che ha svolto mansioni della carriera esecutiva » 157, 185);
- 22) « Norme integrative dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1959, numero 15 (ruoli organici amministrazione regionale) » (40);
- 23) « Aggregazione al Comune di San Cataldo di ettari 102.99.75 del Comune di Caltanissetta » (708) (*Urgenza e relazione orale*);
- 24) « Onoranze ad Enrico La Loggia e Salvatore Aldisio » (534);
- 25) « Interventi organici nel settore dei lavori pubblici » (666);
- 26) « Inquadramento in ruolo del personale incaricato delle scuole professionali regionali » (667);
- 27) « Assegnazione di un contributo annuo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili » (525);
- 28) « Integrazione della tabella degli indici moltiplicatori annessi alla legge regionale 9 marzo 1962, numero 9, riguardante: " Adeguamento provvisorio del trattamento economico del personale della Regione " » (450);
- 29) « Assegno mensile ai minorati psichici irrecuperabili » (668, 674, 689);
- 30) « Erezione a Comune autonomo

delle frazioni di Rometta Marea e S. Andrea del Comune di Rometta (Messina) sotto la denominazione di Rometta Marea » (343);

31) « Provvidenze per la ricostruzione di fabbricati distrutti in Pantelleria » (503);

32) « Norme sulle Commissioni provinciali di controllo e sugli uffici di segreteria delle medesime » (27, 412, 413, 428);

33) « Schema di disegno di legge costituzionale da proporre al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto e concernente: Istituzione in zona franca del territorio della Regione siciliana » (600);

34) « Riordinamento dei ruoli del personale dell'autoparco regionale » (710);

35) « Organi competenti all'approvazione di piani regionali » (673);

36) « Schema di disegno di legge costituzionale da proporre al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto e concernente: modifiche al sistema previdenziale ed alla disciplina del collocamento » (626-678).

La seduta è tolta alle ore 23,05.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo